

CCCXXXIII. SEDUTA

MARTEDÌ 30 NOVEMBRE 1954

Presidenza del Presidente BONFIGLIO GIULIO

INDICE

Pag.

Comunicazioni del Presidente	10252
Commissioni legislative (7*) (Discussione di componente)	10252
Congedo	10252
Disegno di legge: « Delega al Governo regionale della potestà di emanare norme per il nuovo ordinamento amministrativo degli enti locali » (122) e della proposta di legge: « Riforma dell'ordinamento degli enti locali della Regione siciliana » (308) (Discussione):	
PRESIDENTE	10252, 10269, 10270, 10271, 10278 10284, 10285, 10286
CANTRIZZO	10283
ROSTELLO	10285
COLAIANNI	10270, 10271
CORTESI	10270
MARVANO	10270
RESTIVO, Presidente della Regione	10270, 10271
TAORMINA	10271
Interrogazioni:	
(Annunzio)	10250
(Annunzio di risposte scritte)	10251
Interpellanze (Annunzio)	10251
Poste di legge (Annunzio di presentazione)	10249

ALLEGATO

Risposte scritte ad interrogazioni:

Risposta dell'Assessore all'industria ed al commercio all'interrogazione n. 1166 dell'onorevole Celi	10289
Risposta dell'Assessore delegato ai trasporti ed alle comunicazioni all'interrogazione n. 1292 degli onorevoli Colosì e Guzzardi	10290

La seduta è aperta alle ore 17.

ADAMO DOMENICO, segretario ff., dà lettura del verbale della seduta precedente, che, non sorgendo osservazioni, si intende approvato.

Annunzio di presentazione di proposte di legge.

PRESIDENTE. Comunico che sono state presentate le seguenti proposte di legge, che sono state inviate alle commissioni legislative di seguito indicate:

- « Erezione a comune autonomo della frazione di Petrosino (Marsala - prov. Trapani) » (496), di iniziativa degli onorevoli Adamo Ignazio, Pizzo, Montalbano e Zizzo: alla 1^a Commissione legislativa « Affari interni ed ordinamento amministrativo »;
- « Istituzione di un posto di professore di ruolo di lingua e letteratura russa presso la

II LEGISLATURA

CCCXXXIII SEDUTA

30 NOVEMBRE 1954

Università di Palermo» (497), di iniziativa degli onorevoli Cortese, Montalbano, D'Antoni, Adamo Domenico, Taormina, Recupero, Lo Magro, Cipolla, Renda, Marullo, Ovazza, Nicastro, Faranda, Mazzullo, Macaluso, Colajanni, Franchina, Varvaro, Purpura, D'Agata e Zizzo: alla 6^a Commissione legislativa «Pubblica istruzione».

Annuncio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Prego il deputato segretario di dare lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

ADAMO DOMENICO, segretario ff.:

« All'Assessore alla pubblica istruzione, per conoscere quali fondi siano stati erogati, in base al capitolo 364 (ex 337) del bilancio della Regione, a biblioteche non governative e ad enti (comuni) che promuovono l'incremento delle biblioteche e, comunque, in base a quali criteri vengono erogati questi fondi, che dovrebbero essenzialmente venire utilizzati per migliorare e sviluppare le importanti biblioteche non governative della Sicilia, strumento fondamentale della formazione culturale in molte provincie ». (1359) (Gli interroganti chiedono la risposta scritta)

CORTESE - MACALUSO - PURPURA
- COLAJANNI.

« All'Assessore agli enti locali, per sapere:

1) se è a conoscenza della situazione anomale esistente all'E.C.A. di Palma Montechiaro. Con provvedimento prefettizio, ai primi del 1951 veniva nominato a quell'E.C.A. un Commissario prefettizio con compiti temporanei e straordinari. Dopo le elezioni amministrative del 1952, e precisamente nell'ottobre di quell'anno, il nuovo Consiglio comunale procedeva alla nomina del nuovo Comitato E.C.A., ma il provvedimento rimaneva senza effetto. Invano il Consiglio stesso, con voti pubblici o tramite i propri amministratori, ha sollecitato più volte il Prefetto di Agrigento a dare attuazione alla delibera consiliare, disponendo la fine della gestione commissariale; invano delegazioni di cittadini accompagnate da parlamentari hanno ripetutamente chiesto al Prefetto le ragioni del suo (almeno appa-

rentemente inspiegabile) comportamento. Alla Prefettura di Agrigento si sono avvicendati tre prefetti, ma il Comitato E.C.A. di Palma Montechiaro non ha preso possesso dell'ufficio.

2) quali provvedimenti intende adottare per la normalità della legge in questo E.C.A. che forze locali bene individuate vorrebbero sottratto alla direzione dei legittimi rappresentanti dei cittadini palmesi ». (1360) (Gli interroganti chiedono la risposta scritta)

RENDÀ - CUFFARO - RUSSO CALOGERO.

« All'Assessore agli enti locali, per sapere:

1) se è a conoscenza del grave provvedimento adottato dal Sindaco di Licata, il quale ha licenziato in tronco cinquanta netturbini scesi in sciopero per ottenere miglioramenti salariali, considerando lo sciopero in parola un abbandono del posto di lavoro.

Gli interroganti fanno rilevare che il Sindaco di Licata calpesta consapevolmente la costituzione repubblicana che garantisce il diritto di sciopero anche ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni; e di fatto si allinea con le posizioni di quei datori di lavoro di aziende private, i quali ritengono lo sciopero delle proprie maestranze reato punibile con il licenziamento.

2) quali provvedimenti, in vista di tale eccezionale gravità, che turba la coscienza del diritto dei lavoratori ed incoraggia i nemici dell'ordine democratico, si intendono adottare al fine della riassunzione al lavoro dei cinquanta lavoratori ingiustamente colpiti e dell'esame delle rivendicazioni economiche avanzate ». (1361) (Gli interroganti chiedono la risposta scritta)

RENDÀ - RUSSO CALOGERO - CUFFARO.

« All'Assessore agli enti locali, per sapere se non ritiene di dovere intervenire nell'inchiesta in atto si sta conducendo nell'Amministrazione comunale di Vicari e che si trascina da ben un mese, con metodi e sistemi per nulla confacenti alla obiettività necessaria in c del genere, e tutto ciò con grave pregiudizio per l'avvenire di un paese e per la serie di amministratori, i quali hanno forse il solo toro di non avere un determinato colore politi

II LEGISLATURA

CCCXXXIII SEDUTA

30 NOVEMBRE 1954

co». (1362) (L'interrogante chiede lo svolgimento con urgenza)

SEMINARA.

« All'Assessore delegato alla pesca ed alle attività marinare ed all'Assessore all'industria ed al commercio, per sapere se intendono intervenire con sollecitudine perché sia sospesa l'importazione dall'estero del pesce conservato e salato e soprattutto la importazione extra contingente di acciughe salate dalla Spagna. Nonostante le assicurazioni date in proposito dal Governo, in sede di discussione del bilancio, la concorrenza derivante dall'importazione di pesce conservato va diventando sempre più insostenibile — come viene illustrato nella lettera indirizzata ai governi centrali e regionale e ai deputati nazionali e regionali dalla Associazione conservieri ittici della Sicilia in data 15 novembre 1954, — e minaccia il crollo delle industrie ittiche conserviere con ulteriore aggravamento della crisi della pesca e conseguenze disastrose per i pescatori, che rimarrebbero nell'impossibilità di trovare altro lavoro, e per la intera economia siciliana ». (1363)

CUFFARO - DI CARA - RUSSO CALOGERO - RENDA - RAMIREZ.

PRESIDENTE. Comunico che le interrogazioni testè annunziate saranno iscritte all'ordine del giorno per essere svolte al loro turno; quelle per le quali è stata chiesta la risposta scritta sono già state inviate al Governo.

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute, da parte del Governo, le risposte scritte alle interrogazioni n. 1166 dell'onorevole Celi e n. 1292 degli onorevoli Colosi e Guzzardi. Avverto che esse saranno pubblicate in allegato al resoconto della seduta odierna.

Annunzio di interpellanze.

PRESIDENTE. Prego il deputato segretario di dare lettura delle interpellanze presentate alla Presidenza.

ADAMO DOMENICO, segretario ff.:

« Al Presidente della Regione, all'Assessore

all'agricoltura ed alle foreste, all'Assessore ai lavori pubblici ed all'Assessore alle finanze, per sapere quale azione concreta abbiano svolto per venire incontro ai piccoli proprietari coltivatori diretti di Altavilla Milicia duramente provati dalla recente alluvione.

L'interpellante precisa:

1) che numerosi giardini (Pezzillo - Rosselli - Granata - Vallone Castagna e Marina della Bruca) sono stati sconvolti dalla furia delle acque, causando la distruzione di circa diecimila piante di limone;

2) che si impone tempestivamente, onde evitare eventuali prossimi allagamenti, la sistemazione dei seguenti canali e valloni: valle Castagna e Maltempo, Torrente S. Michele per Altavilla et Ionet per Piana degli Albanesi; ed infine il ripristino dei muri di sostegno, tratto ferroviario compreso tra la stazione di Altavilla e il casello n. 21.

L'interpellante, nell'attesa che le opere indicate siano prontamente eseguite, rappresenta l'opportunità che il Governo della Regione voglia disporre:

a) esenzione del pagamento dei contributi unificati per gli anni 1954-55;

b) esenzione delle imposte e sovraimposte sui terreni e sui bestiami;

c) sospensione del pagamento delle rate in riscossione;

e che, per quanto non rientri nella sua competenza, voglia intervenire presso il Governo centrale ». (214) (L'interpellante chiede lo svolgimento con la massima urgenza)

CRESCIMANNO.

« All'Assessore all'industria ed al commercio, per conoscere:

1) quale sia lo studio di ricerche dei sali potassici in Sicilia e di minerali metallici nei monti Peloritani;

2) in che misura le società permissionarie hanno ottemperato ai loro doveri sanciti dalla vigente legge mineraria e quali siano queste società e quali aree abbiano avuto in concessione e se non esiste una legittima preoccupazione di zone accaparrate, a danno e a preferenza di piccoli e medi ricercatori, da monopoli nazionali ed internazionali aventi interesse a

II LEGISLATURA

CCCXXXIII SEDUTA

30 NOVEMBRE 1954

non coltivare questa ricchezza del nostro sottosuolo;

3) quali misure intenda prendere per incrementare soprattutto la ricerca dei minerali metallici nella zona del messinese, zona di grande interesse minerario a parere degli studiosi ». (215)

CORTESE - MACALUSO - PURPURA
- COLAJANNI - RUSSO MICHELE -
RENDÀ - RUSSO CALOGERO - DI
CARA - ADAMO IGNAZIO - SACCA -
- FRANCHINA - CUFFARO.

PRESIDENTE. Avverto che, trascorsi tre giorni dall'odierno annuncio senza che il Governo abbia dichiarato che respinge le interpellanze o abbia fatto conoscere il giorno in cui intende trattarle, le interpellanze stesse saranno iscritte all'ordine del giorno per essere svolte al loro turno.

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Do lettura della seguente lettera inviata al Sindaco di Palermo :

« Egregio signor Sindaco, sono lieto di parteciparle che questa Assemblea regionale, nella seduta di ieri, ha approvato un disegno di legge con il quale si assicura un finanziamento graduale di lire 2 miliardi per provvedere alle più urgenti ed improrogabili opere relative alle condutture del sottosuolo di questa città, nonché un finanziamento di lire 200 milioni ripartito in due esercizi per la elaborazione di un piano regolatore generale urbanistico e particolareggiato delle opere di risanamento edilizio ed igienico.

« Nel contempo mi è gradito comunicare che, cogliendo lo spunto del suo saluto dato al Teatro Massimo ai partecipanti al V Congresso nazionale della stampa, alcuni giornalisti, parlamentari nazionali, si sono recati sui luoghi e, in occasione della visita fatta a questa Assemblea nella sera del 24 u. s., specificatamente gli onorevoli senatori Velio Spano, Ottavio Pastore, Alberto Cianca ed altri dei gruppi parlamentari comunista e socialista, si sono intrattenuti nel mio Gabinetto, dichiarando, anche a nome dei rispettivi gruppi, che avrebbero appoggiato decisamente la legge speciale per la città di Pa-

lermo approvata all'unanimità da questa Assemblea, ai sensi dell'articolo 18 dello Statuto siciliano ed in atto all'esame della Commissione finanza e tesoro del Senato.

« Si è ravvisata l'opportunità di trasferire agli ambienti parlamentari del Centro la apprezzata solidarietà di tutti i partiti per l'approvazione di detta legge, indispensabile per risolvere i gravissimi indifferibili problemi di questa città.

« Vorrà, pertanto, prendere atto di quanto sopra per quelle iniziative che riterrà opportune, tenendomi a disposizione per tutto quanto è nelle possibilità dello scrivente. Mi creda Giulio Bonfiglio ».

Do lettura del seguente telegramma di risposta pervenutomi dal Sindaco stesso:

« Pregola rendersi interprete presso Assemblea sentimenti viva gratitudine questa Città per provvidenze votate ieri sera. Cordialmente Sindaco professore Scaduto ».

Dimissioni dell'onorevole Adamo Ignazio da componente la 7^a Commissione legislativa.

PRESIDENTE. Do lettura della seguente lettera inviatami in data 26 novembre 1954, dal Presidente della VII Commissione legislativa, onorevole Occhipinti.

« Ai sensi dell'articolo 27 del regolamento interno, comunico che l'onorevole Adamo Ignazio ha rinnovato le sue dimissioni da componente di questa VII Commissione respinte dall'Assemblea nella seduta del 15 giugno 1954 ».

Le dimissioni dell'onorevole Adamo Ignazio da componente della settima Commissione saranno poste all'ordine del giorno della seduta successiva per le conseguenti deliberazioni dell'Assemblea.

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che l'onorevole Lo Magro ha chiesto congedo per la giornata di oggi a causa di una indisposizione. Non sorgendo osservazioni, il congedo si intende concesso.

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico, che il Vice Presidente della Regione, onorevole La Loggia, gli assessori, onorevoli Russo Giuseppe e Ca-

II LEGISLATURA

CCCXXXIII SEDUTA

30 NOVEMBRE 1954

stiglia, hanno fatto conoscere di non poter partecipare ai lavori dell'Assemblea per la giornata odierna essendone impediti per motivi del loro ufficio; e che l'Assessore, onorevole Petrotta, ha giustificato la sua assenza alla seduta del 18 novembre dovuta a ragioni derivanti da impegni di Governo.

Seguito della discussione del disegno di legge:

« Delega al Governo regionale della potestà di emanare norme per il nuovo ordinamento amministrativo degli enti locali » (121) e della proposta di legge: « Riforma dell'ordinamento degli enti locali della Regione siciliana » (308).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Delega al Governo regionale della potestà di emanare norme per il nuovo ordinamento amministrativo degli enti locali » e della proposta di legge « Riforma dell'ordinamento degli enti locali della Regione siciliana ».

Comunico all'Assemblea che l'Assessore agli enti locali, onorevole Alessi, con lettera in data 29 corrente, ha fatto conoscere di non potere intervenire per due giorni alle sedute dell'Assemblea, essendo stato colpito da un grave lutto in famiglia. Nella stessa lettera l'Assessore chiede di giustificare presso l'Assemblea la sua forzata assenza e comunica di avere pregato il Presidente della Regione perché voglia presenziare direttamente alla discussione sui progetti di legge 121-308, onde non apportare alcuna remora all'andamento dei lavori, dati gli impegni assunti al riguardo dai capi-gruppo.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Cannizzo per proseguire e concludere il suo intervento interrotto nella seduta precedente per una sopravvenuta indisposizione fisica.

CANNIZZO. Mi corre anzitutto l'obbligo di ringraziare lei, onorevole Presidente ed i colleghi di tutti i settori per la cortesia che avete voluto manifestare nei miei riguardi concedendomi di sospendere il mio discorso nella seduta precedente, per riprenderlo oggi. Scenderò stasera nel vivo dell'argomento non seguendo nello esame lo schema e l'ordine degli articoli, ma basandomi sul principio che, in una discussione generale, vanno esaminate soltanto premesse e questioni generali.

Prima di parlare del comune e della pro-

vincia e di quali potranno esserne i compiti e gli ordinamenti futuri, debbo notare che, nella rapida sintesi da me fatta sulla evoluzione amministrativa dei comuni, sono arrivato a considerazioni che possono essere così riassunte: dove le libertà comunali sono state conservate si è sempre riscontrata una felice sintesi di varie gestioni e di vari sistemi di reggimento politici ed amministrativi e si è anche riscontrato sempre un felice accordo fra tutte le classi sociali. Là dove, invece, questa sintesi e questo accordo sono mancati, abbiamo avuto la perdita della libertà e le istituzioni amministrative sottoposte ad un accentramento massimo. Dissi ancora, parlando dei controlli, che essi non escludono né l'autonomia né il decentramento.

Continuando questa sera, parlerò anzitutto del comune che, come la provincia, è un ente autarchico territoriale. Nell'ente autarchico territoriale, il territorio ha il carattere, come si sa, mediato e non immediato, nel senso che l'attività del comune o della provincia può andare al di là della sfera del territorio. Alcuni gius-pubblicisti considerano il comune come un ente naturale e positivamente certo, mentre considerano la provincia una divisione rale, dagli enti artificiali? Se tracciamo, so-artificiale. Quali sono i caratteri che distinguono il comune, ente (diciamo così) natura prua una carta, dei cerchi concentrici e poniamo al centro l'individuo, attorno ad esso vediamo crescere man mano le dimensioni dei cerchi, tracciati a seconda che essi rappresentano gradini superiori dell'evoluzione sociale e degli agglomerati umani fino allo Stato. Al centro del cerchio più piccolo anche l'individuo, a sua volta, coi suoi simili e colla famiglia, è racchiuso in cerchi (quelli della sfera del suo diritto e della sua libertà) che i tedeschi chiamano *rechtskreise* e che, in sostanza, rappresentano quell'ambito di libertà che l'individuo si è riservato nel consorzio sociale ed è necessario che sia rispettato nella convivenza pacifica con i suoi simili.

Per tornare al comune agglomerato naturale di liberi individui, diciamo che suoi requisiti sono: un territorio fisso ed una stabile popolazione. Vi fu un tempo in cui i primi agglomerati umani non ebbero un territorio. Si trattava di popoli nomadi che, seguendo le loro greggi, mutavano il territorio in cerca di pingui pascoli. I villaggi non ebbero, quindi, sede stabile, e nemmeno le case; anche Tacito

ci parla delle case di pelle che si trasportavano, insieme con le primitive stoviglie e i rozzi strumenti (*casam trahere*). Oggi, però, l'ente autarchico comune può configurarsi definito, e tale soltanto quando esistono un territorio e una popolazione. Naturalmente, la presenza di una popolazione sopra un territorio porta come conseguenza la organizzazione dei servizi necessari. Regolare questa organizzazione è la prima legge che la collettività da a se stessa, affidandone l'esecuzione al capo che la deve amministrare. Questi obblighi naturali sono quelli che il Taine dice derivare dalla *proximité fisique*; quegli obblighi che derivano, infatti, dalle necessità che scaturiscono dal conglomerato stesso.

Indubbiamente, il primo obbligo che dovettero avere gli amministratori delle antiche *universitates* dovette essere quello della polizia rurale e della polizia urbana. E furono allora gli stessi *cives* che fecero questo servizio. La *Xiurta* e gli *Xiurteri* furono il primo nucleo di polizia notturna urbana in ogni comune di Sicilia. L'illuminazione non esisteva, ma, crescendo la civiltà e con essa i nuovi bisogni e le nuove esigenze vi si dovette provvedere; la nettezza urbana era affidata nei primi tempi agli animali vaganti, ma le esigenze dell'igiene e della sanità imposero che la comunità disponesse questi servizi, e così via, per quanto concerneva la sicurezza, la istruzione, la viabilità, l'igiene degli abitanti.

Questi servizi, conseguenza naturale del fatto che alcuni uomini si uniscono in consorzio sullo stesso territorio e nello stesso comune, ci danno l'idea dell'essenza di quella che poi il *Turgot*, nella sua riforma, chiamò l'amministrazione degli affari locali. Quegli affari, cioè, che il comune deve regolare come necessaria conseguenza della permanenza e della vicinanza degli uomini nella *universitas*. Però, quando dal comune si passa a organizzazioni superiori e si passa dalla concezione primitiva e da quella feudale della sovranità frazionata a quella dello Stato unitario che delega le sue funzioni, dopo che lo Stato è diventato il sovrano di tutta la terra, le funzioni naturali del comune, pur restando di sua competenza, si considerano delegate dallo Stato, che può, a mano a mano che crescono i bisogni sociali, decentrare nei comuni alcuni servizi più consoni a quella che è la funzionalità del comune. La competenza del comune ad assolvere determinate funzioni scaturisce, quindi, da due

principi: il principio della prossimità fisica degli abitanti, e il secondo, della migliore funzionalità dei servizi decentrati. Non vi sono regole fisse per determinare, oltre quelli che scaturiscono dalla prossimità fisica, i compiti da decentrare, ma sta di fatto che se non fissassimo i compiti del comune con certezza, non avremmo mai stabilito il quadro esatto della vera competenza e della vera sfera di potere sia del comune come di ogni altro ente autarchico.

L'esame del territorio ci porta ad altre conclusioni e ad altre considerazioni. Opportunità ed esempi di una distinzione tra comune rurale e urbano. Di questi comuni parlò il Cattaneo (è uno dei principi della scuola repubblicana). In Sicilia, però, questo problema non si pone né vale la pena di agitarlo perché il Cattaneo rilevava, fin dai suoi tempi, che la media della popolazione lombarda era di 358 in ogni comune, mentre la siciliana di 6881.

Indubbiamente, però, se da un lato non è necessario fermare la nostra attenzione sulla differenziazione che può derivare dalla mole dei comuni piccoli, dobbiamo guardare, invece, se non sia il caso di introdurre, nella nostra riforma amministrativa, principi che regolino diversamente i comuni molto grandi. Questo anche dal punto di vista sociale ci dovrebbe interessare per cercare di porre dei freni alla forza centripeta del grande comune, e per risolvere il problema dell'accentramento e dell'urbanesimo. Problema che in certi periodi della storia si fa grave ed addirittura preoccupante. Parigi, ad esempio, che, al tempo della fronda, era solo una grande città francese, al tempo della Rivoluzione, invece, era tutta la Francia. Questo fatto determinò uno squilibrio che si ripercosse poi non solo nella formulazione delle costituzioni, ma anche nella difficoltà di mantenere la libertà nell'intero Paese, perché i villaggi ed i comuni aspettavano sempre le decisioni di Parigi e chi divenne padrone della Comune di Parigi divenne padrone di tutta la Francia.

Il fenomeno dell'urbanesimo è un fenomeno che i legislatori siciliani dovranno studiare per porvi un freno, oggi che i comuni rurali si vanno spopolando e si lascia la coltivazione della terra, per impedire che avvenga quello che è avvenuto altrove. Abbiamo nella nostra legislazione amministrativa il principio della divisione in delegazioni dei comuni superiori a 60 mila abitanti; trattasi, però, di dele-

ghe amministrative fatte dal capo dell'amministrazione comunale a delegati di frazioni o quartieri. Dovremmo, invece, introdurre norme per rendere impossibile l'urbanesimo, fenomeno che, oltreché a fattori sociali, è legato a fattori politici. Un accentramento delle mansioni nel capoluogo della Regione, indubbiamente, può anche dare origine a questo fenomeno. Tornando al classico esempio di Parigi, dirò che là furono emanati tanti editti reali, per porre freno all'espandersi della capitale senza riuscirvi. Era evidente; se non si prendono provvedimenti radicali contro l'urbanesimo eliminandone le cause, è inutile emanare leggi o editti che avranno la stessa forza delle gride di manzoniana memoria.

Passo ora all'esame del territorio comunale e alle proposte fatte negli articoli del progetto della legge-delega e di quello di iniziativa parlamentare. Mi pare che anche qui sia sorta una grande confusione di idee perché si vorrebbero adottare norme per risolvere questi gravissimi problemi, che sono in contrasto fra loro e servirebbero solo, creando maggiore confusione, a far nascere la guerra tra comune e comune. Aggiungo che qualche norma anziché portarci al decentramento, ci porterebbe ad un maggiore accentramento.

Il territorio, come ho precedentemente detto, è l'*ambitus* naturale di ogni città, quello su cui la città feudale e il borgo feudale avevano il diritto di signoria sui vassalli e di esigere determinati pesi e determinati servizi dai possessori di feudi che cascavano entro quel perimetro. L'evoluzione e la formazione del territorio in Sicilia fu diversa da quella dell'Italia settentrionale. In Italia vi furono i comuni amministrati dalle corporazioni che estesero la loro dominazione sui feudi del contado. In Sicilia, la formazione del territorio ha origine dai demani universali delle città e dei demani feudali soggetti alle città. Dissi la volta scorsa, infatti, che la feudalità siciliana è una feudalità di importazione; il carattere del feudo siciliano e inglese non fu uguale a quello francese o tedesco, né l'evoluzione della città o delle terre ha nulla in comune con quella del Settentrione d'Italia. Ma dobbiamo considerare anche un secondo caso, cioè la nascita dei casali e dei comuni in Sicilia *ex jure filiationis* anche attraverso le migrazioni della popolazione chiamata in determinati posti in forza delle *licentiae populandi*. Nei periodi in cui fu *epauperata* la popolazione, come, ad esem-

pio, dopo che i saraceni lasciarono l'Isola, si intese il bisogno di richiamare nuova linfa e nuova gente anche dalla Penisola, al tempo dei primi normanni, ad esempio, la Marca Aleramica. E' logico ritenere che i casali che sorsero come figli della città o del borgo principale siano stati poi trattati come la matrigna tratta la figliastra. Nel diritto amministrativo italiano noi abbiamo avuto poi di conseguenza la figura del comune murato che si ha quando il territorio dei comuni limitrofi arriva quasi alle sue porte. Bisogna, però, per riparare a tutti questi inconvenienti, che le previdenze siano congegnate in maniera da risolvere il problema senza complicarlo. Non si può adottare né un metodo geometrico né un metodo di ridistribuzione proporzionato al numero della popolazione. Non si può adottare un metodo geometrico perché a formare il territorio hanno influito tanti fattori, come quello cro-idrografico, l'economico, lo storico, il politico. Non si può adottare il metodo di proporzionarlo alla popolazione perché la stabilità è relativa. Movimenti di popolazione sono originati da cause disperate come mutamenti di sistemi economici, nuove industrie, chiusura di vecchi ed apertura di nuovi traffici, afflusso di nuove entrate, e tutto ciò naturalmente non è senza conseguenza. Siracusa, nel periodo che precedette i saraceni, si estendeva su cinque città — la Pentapoli —; oggi è ridotta in modesti confini. Palermo non aveva lo sviluppo odierno prima degli arabi. Il petrolio, ad esempio, potrebbe determinare anche mutamenti demografici, come è avvenuto in America.

Regole fisse ed aprioristiche non si possono adottare in proposito. Il progetto di legge ha stabilito due criteri che non condanno. Il primo è quello di determinare l'ambito territoriale secondo le attività economiche dei cittadini, e limitarlo fin dove essa si estende. Criterio, questo, vago, generico, perché un individuo o un gruppo di individui (chè logicamente si deve avere riferimento alle attività della maggioranza o dalla quasi maggioranza dei cittadini che lavorano, esercitano industrie o possiedono) non può, a mio avviso, dare una indicazione precisa. Si possono avere dei fenomeni occasionali come quello della migrazione stagionale; altri, contingenti. Si può verificare che in un territorio non contiguo un gruppo di cittadini di altri paesi eserciti delle attività; dovrà, allora, ammettersi l'assurdo

che queste attività possano determinare l'appartenenza ad unico territorio di zone non contigue. Ritengo, indubbiamente, che bisogna esaminare la questione della revisione territoriale ed affrontarla, ma senza stabilire delle regole fisse o dare definizioni pericolose, perché potremmo trasferire nel campo dei comuni o delle provincie quella che nel campo degli individui è la lotta dei ricchi contro i poveri. Ciò complicherebbe ancora di più la questione sociale, che va risolta, non con metodi empirici, né adottando il letto di Procuste, ma intelligentemente, avendo riguardo a tutti i fattori specifici, perché in questo campo bisogna procedere con cautela ed intelligenza.

Potremmo scatenare un'infinità di appetiti, molte volte giusti, spesso ingiusti, e creare un disordine amministrativo. Però, che una revisione vada fatta sono il primo a rendermene conto.

FASINO, relatore di maggioranza. Scusi se la interrompo; ma quello non è un articolo di legge: è un principio di orientamento.

CANNIZZO. Ma siccome noi, onorevole Fasino, dando la delega al Governo, fissiamo dei principi e poichè non stiamo scendendo allo esame degli articoli, tengo a fissare i miei principi in proposito, che sono quelli che ho esposto. In altri termini: ritengo giusta l'idea di una revisione territoriale, ma non credo che si possa farla applicando criteri fissi, perché le contrastanti interpretazioni di questi criteri fissi potrebbero scatenare appetiti insani e lotte fra comune e comune.

Altro sistema che si vuole adottare per correggere la sperequazione territoriale è quello dell'accentramento di alcune imposte nella Regione perché poi possano essere divise tra i comuni in rapporto alle popolazioni. Mi pare che, in questo caso, invece di fare del decentramento o di fare della autonomia, si voglia fare l'accentramento. In sostanza, anche lo Stato, integrando i bilanci, non fa che dividere ai comuni quello che riscuote accentrandone certe imposte. Se dovessimo adottare questo criterio, creeremmo altre ingiustizie perché, lasciando l'attuale territorio alle amministrazioni, siccome il rapporto di popolazione e di territorio non è costante per tutti i paesi e le città della Sicilia, avremo ammesso una ingiusta divisione delle imposte in proporzione della popolazione. Questo principio creerà, infatti, una

maggiore ingiustizia perché lascerà in proporzione maggiori oneri ai comuni che hanno un territorio più esteso e un minor onere ai comuni i quali hanno un territorio meno esteso. Avremmo spostato l'ingiustizia da un eccesso all'altro ed avremmo creato un sistema di accentramento della finanza che non chiamerei più locale, ma «accentrata» nella Regione. Assicuro l'onorevole Fasino che sono spoglio da qualsiasi preconcetto perché da questa tribuna cerco di servire francamente la mia Isola discutendo serenamente su questa riforma amministrativa. Questa — come dissi — è la legge più importante che si stia esaminando ed è la più importante che si sia discussa dall'Assemblea regionale nelle due legislature.

Scendendo ora all'esame degli organi del comune, non fa mestiere ripetere che essi sono la giunta, il consiglio e il sindaco. Dal momento che siamo nell'ordine di idee di concedere la delega al Governo, bisogna che esprima in questa sede il mio pensiero sulla opportunità di spostare determinati poteri dal consiglio alla giunta e dalla giunta al sindaco. Condivido questo principio e sono d'accordo per le considerazioni che farò dopo che avrò esaminato partitamente le figure del sindaco, della giunta e del consiglio. Il Sindaco indubbiamente ha due qualità ed è inutile che lo ripeta: di capo dell'amministrazione comunale e di ufficiale del Governo. Cessò di essere di nomina regia nel 1889 per i piccoli comuni, nel 1896 per i grandi. Contemporaneamente però si creava la giunta provinciale amministrativa con funzioni di tutela e di giurisdizione e contemporaneamente si toglieva al prefetto il diritto di essere il capo della amministrazione provinciale. Sono dei provvedimenti nessi e connessi e dimostrano, da parte dello Stato e del potere centrale, il preciso intendimento di non lasciare completamente senza controllo ogni amministrazione comunale. Delle funzioni del sindaco, come capo dell'amministrazione comunale, siamo qui competenti a discutere, mentre di quelle che ha come ufficiale di Governo non abbiamo uguale competenza.

In sostanza, la figura del sindaco dovrebbe essere quella del magistrato comunale che assomma in sè autorità e prestigio. La giunta, d'altra parte, corrisponde a quello che, nel passato, fu, da noi, il corpo dei giurati, cioè i competenti delegati del popolo per regolare tutte le faccende della città e reggere l'ammi-

nistrazione. Nella township americana abbiamo la stessa situazione. Il popolo delega a determinati funzionari l'amministrazione e costoro hanno l'obbligo del rendiconto e contro di essi e del loro operato può esercitarsi il diritto di *referendum*, l'azione popolare, ed ogni altra azione presso la magistratura ordinaria. Il consiglio comunale ebbe origine dall'abitudine e dal diritto di ogni popolazione, convocata talora al suono della campana, di esaminare le più gravi faccende ed adottare le decisioni più importanti per la vita cittadina. In sostanza, *si parva licet componere magnis*: il consiglio, che prima era tutto il popolo, ha il potere legislativo; la giunta e il sindaco, quello esecutivo. Nella minuta amministrazione, specialmente nelle grandi città, lasciare al consiglio la mansione di esaminare ogni piccola pratica oltre che svalutarne il prestigio, contribuisce alla perdita della abitudine dei consiglieri comunali di intervenire abitualmente, decisamente e con efficacia anche nelle decisioni di maggiore importanza. Decisioni, peraltro, che possono considerarsi tali ogni volta che anche la minoranza del consiglio chieda su di esse l'intervento del consiglio. Questo desumo da quella che è stata sempre la storia del nostro Paese e la storia di altri paesi. Abbiamo oggi creato una *fictio iuris*, quella cioè di una giunta che, con delega del consiglio, tratta gli affari urgenti, che quasi sempre non sono tali, ma in sostanza sono quelli che funzionalmente dovrebbero essere di esclusiva competenza della giunta stessa.

Quindi, come concetto generale, salvo, naturalmente, a scendere nei dettagli nelle discussioni sugli articoli, sono perfettamente di accordo di riportare alle antiche funzioni, cioè alle sue vere e proprie funzionalità, la giunta ed il sindaco. Una cosa sola mi resta da notare: pur confermando che non è il caso, e torno sull'argomento, qui da noi, di parlare di comuni rurali seguendo le idee di qualche gius-pubblicista, perché, in Sicilia, non abbiamo comuni di piccola mole come nel Nord, tuttavia debbo dire che il comune rurale ci offre l'esempio di una amministrazione a tipo familiare. Ricordo che i convocati generali dei piccoli comuni erano l'assemblea di tutti i padri di famiglia, i quali rappresentarono, in sostanza, la popolazione del comune rurale ed esercitarono sopra questo genere di comune una influenza molto maggiore ed un con-

trollo migliore di quelli che esercitarono i giurati o i primi eletti altrove; ma, torno a ripeterlo, questo tipo di amministrazione in Sicilia non è possibile perché ci troviamo dinanzi al fenomeno della popolazione accentrata nelle grandi città e nei grossi borghi.

Prima di passare ad altro, vorrei accennare al segretario comunale, che, purtroppo, è rimasto un funzionario del Governo. Non credo che a noi spetti il diritto di modificare questa situazione. Siccome, però, attorno al segretario comunale si svolge tutta la vita della città, specialmente della grande città, in cui gli amministratori non possono essere onnipresenti, sarà, ritengo, necessario introdurre qualche disposizione, per far sì che il segretario comunale sia riportato alle funzioni antiche che avevano i *grammateis*, gli scribi o maestri notari, i quali, insieme con i razionali, in sostanza erano i pratici dell'amministrazione, ed i gerenti non in senso assoluto, ma effettivamente coloro che davano la loro impronta all'amministrazione ed ai controlli.

Salvo a intervenire partitamente nella discussione degli articoli, parlerò del sistema rappresentativo in un secondo momento.

Scendo ad un argomento più impegnativo: all'esame del punto cruciale della riforma. Lo articolo 15 dello Statuto dice che le provincie sono abolite e in loro sostituzione bisogna creare i consorzi dei liberi comuni. Precedentemente, parlando di che cosa si poteva intendere per consorzi, dissi che si può intendere la parola consorzio usata come termine generico per indicare il nuovo ente territoriale ed amministrativo che dovrà sorgere non avendo voluto il legislatore usare in anticipo un termine specifico per designarlo. Ponendomi sopra un piano di obiettività, debbo notare che, se invochiamo libertà, autonomia, decentramento e giustizia per la Regione, è necessario che si cominci a discutere tutto ciò che è di nostra competenza e a non invadere il campo di quelle che sono le attribuzioni dello Stato appunto perché l'autodisciplina di ogni ente e di ogni formazione politica ed il rispetto delle competenze sono i presupposti che ci autorizzano a rivendicare fermamente i diritti che ci spettano. Molte volte, poi, provincie e comuni si sono allontanati dalle loro funzioni naturali ed hanno cercato di invadere il campo non solo di competenza del Parlamento nazionale, ma addirittura di assemblee internazionali.

Quali sono gli affari che ci riguardano e quelli che non ci riguardano? Fin dove, in altri termini, arriva la competenza della nostra Assemblea? Le circoscrizioni statali non ci riguardano, in quanto deputati regionali, né possiamo affrontare questo problema né trattarlo. Come la Regione vuole fissare le sue circoscrizioni così lo Stato ha il diritto di mantenere o modificare le sue. Potrei anche discutere ed esaminare se l'istituto del prefetto sia conciliabile o meno con la libertà, potrei disputare se, come rappresentante del Governo centrale, il prefetto vada mantenuto o meno. ma questa sarà soltanto discussione accademica; discuteremmo a lungo facendo del bizantinismo, e senza arrivare a nulla di concreto. Indubbiamente, dovremo cercare e trovare la maniera di fare coincidere geograficamente la circoscrizione statale con la regionale. Ma dobbiamo notare, fin da ora, che, da noi, per mancanza di tradizioni ed anche per la mancanza di collaborazione tra le classi, non è possibile trasportare di peso altri istituti come, ad esempio, quelli inglesi. Quando noi avremo esattamente circoscritto il campo della nostra competenza e l'avremo posta nei giusti limiti con maggiore serietà e con maggiore autorità, potremmo dare vita ad una legge di riforma che non potrà essere impugnata, con successo, dinanzi l'Alta Corte e contro la quale lo Stato, visto che noi rispettiamo i suoi diritti, non potrà opporsi.

Altro argomento che non ci riguarda è quello della polizia che nell'Isola è posta agli ordini soltanto del Presidente della Regione in quanto tale. Se domani un'Assemblea nazionale volesse accedere ad idee giacobine di spezzare l'unità di comando della polizia e di sostituire Lafayette con i sei comandanti di legione per aprire la via al terrore, è una cosa che può farci piacere o dispiacere, come cittadini, ma che oggi non ci deve riguardare come deputati di quest'Assemblea. Altra materia che non siamo competenti a trattare o riformare è la giurisdizione amministrativa. Per principio sono contrario ad ogni giurisdizione amministrativa, ma farei opera vana e sciuperei il mio tempo esaminando se essa debba essere mantenuta o abolita appunto perché legiferare in materia non è di nostra competenza.

Sfrondato l'albero da tutti i rami inutili, passo all'esame dei problemi che possiamo risolvere mantenendoci nei limiti della nostra

competenza. Parlando delle provincie, mi sembra che la Consulta regionale, quando intese sopprimerle insieme con gli enti dipendenti colpì indubbiamente, al dilà del segno, come un cacciatore distrugge involontariamente una nidiata di selvaggina. La soppressione di enti dipendenti dalle provincie significa soppressione di istituti vivi e vitali che esistono e che sarebbe grave se non dovessero continuare ad esistere. Che cosa poi si vuol mettere al posto della provincia e degli enti da essa dipendenti? I liberi consorzi dei comuni! I comuni, indubbiamente, vogliamo che siano liberi; si tratta evidentemente di libertà amministrative. Vogliamo ancora che siano autonomi, cioè che la popolazione esprima dal suo seno gli amministratori, i quali, amministrano ed, attraverso i loro poteri di regolamentazione, dettino norme in materia amministrativa. I comuni li vogliamo ancora decentrati (ho dato già la idea del decentramento), cioè vogliamo che ai comuni siano affidate e mantenute quelle mansioni che sono peculiari di questi enti.

Da queste premesse possiamo arrivare a desumere che anche il consorzio o l'ente che si vuole creare debba avere indubbiamente uguali requisiti. Ma possiamo oggi pretendere di fare *tabula rasa*, completamente, di quelle che sono le circoscrizioni amministrative odierne? Non è piuttosto più vicino allo spirito della Costituzione che si studino le maniere perché l'ente intermedio abbia la libertà amministrativa, l'autonomia, il decentramento? Va poi soppressa la provincia come espressione geografica o come circoscrizione amministrativa o come circoscrizione statale. Come circoscrizione statale, indubbiamente no. Va soppressa come circoscrizione amministrativa o geografica?

In proposito è necessario un altro esame, cioè se la provincia è veramente un ente artificiale o non piuttosto un ente che si è creato e formato nel lento scorrere dei secoli, attraverso l'afflusso di determinati correnti di pensiero, di traffico o di lavoro verso un capoluogo, verso il Comune cioè più grande che ha avuto una forza centripeta?

All'Assemblea francese, quando si parlò della creazione del dipartimento, fu fatta addirittura la proposta di dividere geometricamente in tante leghe quadrate le nuove provincie. Questo criterio è possibile nelle terre vergini, dove l'uomo civile arriva per la prima volta. Così vediamo tracciate le divisioni territoriali

degli Stati Uniti, del Canada e dell'Australia: linee rette, che si intersecano tra loro, segnate con perizia dal geometra che nelle terre vergini è arbitro nella delimitazione delle divisioni territoriali. Gli antichi romani così facevano nelle terre di conquista, sulle terre deserte e abbandonate, tracciando cardi e decumani massimi e parallelamente tracciando altre rette; ne venivano fuori porzioni quadrate o rettangolari. Ma dove, invece, si è svolta la civiltà, dove correnti di traffico e di pensiero hanno fatto sì che una città abbia assunto una situazione predominante, adottare questo criterio geometrico o altri criteri analoghi, sarebbe assurdo. Ed ecco perché appunto, quando all'Assemblea francese si cercarono di adottare criteri geometrici per dividere le provincie, insorse Mirabeau con un suo celebre discorso. Dividere così le provincie o stabilire criteri empirici è cosa che deve lasciare perplesso ogni legislatore, nè una affrettata formazione di consorzio potrebbe dare maggiori garanzie, appunto perché si scatenerebbero appetiti e brame che potrebbero essere sostenuti da contingenti motivi politici ed elettoralistici e che potrebbero turbare un equilibrio precedente creato attraverso la felice armonia di tanti fattori sociali, storici ed economici ed attraverso la felice economia degli scambi e delle correnti di traffico e di pensiero.

Però sta di fatto che vi sono comuni i quali non vogliono più restare nella stessa provincia. Se questa pretesa è fondata, ciò è dovuto indubbiamente al fatto che nuovi motivi, determinati da alterazioni nell'equilibrio economico e demografico, in atto, sono esistenti e, se giusti, dovranno essere riconosciuti. Ma non vorrei che appetiti ingiustificati o contingenti opportunità elettoralistiche dovessero distruggere il nostro assettamento politico ed amministrativo già consolidato. Per i comuni che vogliono lasciare una provincia o riunirsi per creare nuove, dico che ciò è permesso anche ai sensi della Costituzione e della legislazione vigente; ciò, del resto, quando vi sono stati fondati motivi neanche nel passato è stato vietato. La riforma ci dovrà offrire modo per saggire la libera volontà di tutti i comuni, di invitarli ad esprimere. Queste libere manifestazioni sono proprio quelle a cui lo Statuto si è voluto riferire parlando di consorzi di liberi comuni: si potrà assegnare un termine ai comuni interpellandoli per dichiarare se vogliono, ad esempio, restare nella provincia

di Caltanissetta o passare nella limitrofa, ovvero se vogliono creare una nuova provincia. I motivi dovranno essere seri, fondati e non dovranno turbare profondamente l'equilibrio del vecchio e del nuovo ente.

Affermo, quindi, che si deve arrivare alla nuova stabilità, modificando la vecchia, non creando tutto caoticamente *ex novo*. Né sono d'accordo che, una volta modificata la circoscrizione, debba rimanere una situazione stabile e perpetua, perché la vita sociale è movimento e perfezionamento. Non possiamo stabilire nè prevedere quello che ci riserva il futuro: non siamo profeti. Ritengo oggi che si possa senza danno benissimo arrivare alla libera manifestazione di pensiero dei comuni nel senso che essi dichiarino di volere restare nella loro provincia o meno, ma non nel senso di fare *tabula rasa*, come se fossimo in contrade barbare, e dal nulla ricreare l'ordine attuale esistente o quasi. A questi spostamenti, però, ed alla formazione di nuove provincie noi dobbiamo dare una regola ed una base sostanziale. Non potremo creare nuove provincie a spese di altre, lasciandole entro territori insufficienti e ristretti o con popolazione minima; ovvero creare nuove provincie senza che esse abbiano un minimo sufficiente di popolazione, di territorio, e che vi sia contiguità fra i comuni. Sono problemi che dobbiamo valutare, perché una riforma fatta male può rappresentare un danno incalcolabile. Arriveremo, quindi, attraverso questo sistema, a conciliare la manifestazione della libertà comunale con la necessità di non creare scosse dannose perché la libertà si può estrarre nel fare o nel non fare, nel volere o nel non volere.

Quando, poi, mi domando ancora che cosa si possa intendere per consorzi comunali ai sensi dello Statuto escludo indubbiamente che possa trattarsi dei consorzi attuali di cui parla il disegno di legge. Vi sono consorzi, oggi, di diritto privato, ad esempio quelli di derivazione di acque pubbliche per l'irrigazione o per uso industriale. Vi sono consorzi quasi amministrativi, obbligatori, facoltativi, legali. Ma questi consorzi non sono certamente quelli a cui si è voluto riferire il legislatore; essi hanno scopi speciali da raggiungere e specialmente la economia di spesa attuata con la collaborazione dei privati o dei comuni o delle provincie (perché ci può anche essere un consorzio interprovinciale). Raggiungono determinati scopi che i singoli privati, provincie o comuni non po-

trebbero raggiungere. Per consorzi di comuni ai sensi dello Statuto non possiamo intendere altro, quindi, che un nuovo ente autarchico territoriale che abbia, come il comune, gli stessi requisiti di una popolazione stabile e di un determinato territorio. Il nome non conterà, quello che conta è il nuovo spirito e la nuova regolamentazione, il nuovo criterio amministrativo, insomma, che bisognerà adottare per questi consorzi, che potranno benissimo conservare il nome di provincia. Se dovessimo rinnovare ciò che è vecchio limitandoci solo a cambiarne il nome, avremmo fatto opera poco seria. Siccome in questa Assemblea — come torno a ripetere — questa è la legge più importante che si sia trattata, non dovrebbe dalla sua articolazione venire fuori un rimaneggiamento di vecchie e nuove norme, che potrà essere farraginoso o inutile e determinare attriti tra comuni e comuni, provincie e provincie, e creare il caos dove c'è l'ordine.

Quali sono gli altri criteri che la relazione o il progetto di legge contiene e le nuove norme che si vogliono introdurre? Accenno al problema della tutela per arrivare a quello che mi sembra il punto principale da illustrare; quello, cioè, della funzionalità e della elezione degli amministratori che debbono rappresentare il nuovo ente territoriale la provincia.

Quando ho parlato dei controlli amministrativi, ho detto che il controllo amministrativo non esclude, molte volte, né il decentramento né l'autonomia. Ho fatto l'esempio dell'Inghilterra in cui, dopo che la rappresentanza politica si sostituì a quel felice miscuglio di aristocrazia e democrazia che permetteva l'ampio *self-government*, furono introdotti per la tutela dei comuni e delle contee norme che sono dei freni. Che cosa è successo altrove? In Francia, con la costituzione girondina, fu nominato il procuratore generale-sindaco; fu una specie di prefetto elettivo, che, attraverso l'elezione, acquistava il diritto di controllare le amministrazioni comunali. Durò fino allo anno VIII; poi fu soppresso perché non vale sostituire l'eletto al designato perché la funzionalità di un organo è conseguenza dell'intero sistema. E poiché, come ho detto, le nostre tradizioni non sono quelle inglesi, anche da noi il sistema di amministrazione, che non si basa e non può basarsi su presupposti diversi, continuerà a funzionare nello stesso modo o

peggio, anche se si cambierà qualche ingaggio.

Il progetto di legge-delega sostituisce il vecchio controllo con una commissione mista eletta in parte (nella maggioranza) ed in parte composta da funzionari di grado VII. Si è così eliminato un grandissimo inconveniente, cioè quello di far sì che lo stesso organo abbia nelle mani il controllo dell'ente ed il potere di scioglierne l'amministrazione, in quanto che il potere di sciogliere l'amministrazione andrebbe alla Regione, mentre il controllo all'organo delegato. Questo può anche essere una conquista, ma io mi domando: quali saranno i freni ai freni? Ci sarà nelle rappresentanze una differenziazione di composizione politica nella Regione, nella provincia e nel comune? Ci saranno, in altri termini, ad esempio: nella provincia le rappresentanze di categoria oltre a quelle dei partiti politici, cioè, nel nostro caso, quelle delle categorie economiche che serviranno da freno? Si adotterà quello che, secondo me, è il fulcro centrale della riforma amministrativa, cioè un nuovo sistema che farà sì che alla forza del numero si potrà sostituire la forza concorde di tutte le categorie economiche della produzione e del lavoro?

Quando si è parlato di consorzi di liberi comuni, si è detto che i comuni hanno una forza insita in loro stessi in quanto si basano sopra i fatti naturali cioè un territorio abitato da una stabile popolazione. Ma ogni comune grande ha verso i limitrofi più piccoli una forza di attrazione, determinata da necessità economiche, ambientali e storiche.

Se guardiamo attraverso la storia a questo fenomeno, ci accorgeremo che determinati pericoli esaltano la forza di attrazione tra comune e comune, ma che normalmente l'*ambitus*, il territorio dell'organizzazione maggiore si crea lentamente. Durante la Rivoluzione francese vi furono spinti dalla necessità e dalla carenza dei poteri centrali i comuni francesi di tutte le regioni che si riunirono in federazioni, in organismi superiori, che nelle città e nelle campagne ebbero vita attraverso movimenti popolari, per lo scopo contingente della lotta alla feudalità e della difesa del territorio, ma, poiché rimasero le leggi, che la Rivoluzione non spezzò, le leggi cioè che continuavano ad accentrare i comuni posti sotto lo stesso controllo e sotto le stesse amministrazioni elette su basi di democrazia pura, quello spirito

II LEGISLATURA

CCCXXXIII SEDUTA

30 NOVEMBRE 1954

che valse a creare indubbiamente l'unità della Francia, non valse a risolvere il problema politico ed amministrativo. Solo la emancipazione dalla forza del numero e la organizzazione delle categorie può garantire all'ente, creato per assolvere determinati bisogni economici, culturali ed a servire un retroterra, libertà ed autonomia.

E' stato scritto nella relazione del Governo: « Perchè la provincia possa provvedere alle sue esigenze tecniche e amministrative in modo idoneo è necessario che il suo organo collegiale sia rappresentativo oltre che delle forze popolari, numericamente considerate, anche dei comuni come enti autarchici e degli interessi economici professionali ». Però non trovo nessun riscontro a questo principio nella formulazione degli articoli che fanno parte del disegno di legge-delega. Questo è il punto che oggi sottopongo alla vostra attenzione. I gravi problemi storici sono stati, nel passato, quando sono sorti determinati atriti fra le varie classi, felicemente risolti chiamando tutti ad una proficua collaborazione, non quando, invece, si è permesso che la lotta civile trascinasse alla deriva ogni istituzione, annullando così addirittura le conquiste di una civiltà, con sforzi e sacrifici, lentamente acquisite dai nostri antenati.

Che cosa avvenne, ad esempio, a Roma quando la plebe, stanca della preponderanza dei patrizi, cominciò a battere alle porte dei grandi per avere il diritto di suffragio? I comitia curiata furono, in un primo tempo, i comiti del popolo tutto.

Questo si allaccia, come disse la volta scorsa, al concetto del popolo proprietario e condannato del territorio. Ma, dopo la riforma serviana, si introdussero i comitia centuriata ed i tribuni. Quale ne era la distinzione? Aulo Gellio, nelle Notizie Attiche, ci dice che i comitia centuriata si facevano *ex censu et aetate* ed i *tribuni ex regionibus et velociis*. Roma risolse felicemente così la immissione delle forze popolari, introducendole in quella che era stata la roccaforte dell'antico diritto quiritario. Altro esempio desumo da quel felice periodo che caratterizzò la città del vescovo nel primo periodo comunale che finì con l'avvento del podestà e poi della signoria. Come erano organizzati allora i grandi comuni? I comuni, che non seppero mantenere la loro indipendenza, allora erano retti da sei consoli rappresentanti delle arti e dei mestieri. Accanto ad essi,

il consiglio grande composto dai rappresentanti dei quattro corpi, perchè nella concezione medioevale l'idea di corporazione si distingue da quella dei corpi, i quali vanno dalla nobiltà alla borghesia. Vi era poi il consiglio di credenza del popolo, organismo collegiale del comune. Il comune, quindi, da quando si affrancò dal diritto del vescovo fino all'epoca del podestà, fu retto, in un certo senso, da rappresentanze politiche ed economiche. In Sicilia: nel secolo XVI e XVII si fecero sempre più insistenti le richieste delle corporazioni, quasi sempre accettate, di essere immesse nelle amministrazioni tra i giurati. Ho letto nei documenti, ad esempio di Catania, attriti composti d'accordo tra nobiltà e corporazioni, le quali chiedevano di avere tante bocche (bocche significava tanti presenti fra i giurati). Dallo ordine dei cerei di Palermo potremmo vedere quale fu lo sviluppo delle corporazioni e la loro parte nella vita pubblica.

Oggi noi dobbiamo meditare sul passato. Come appartenente a un glorioso partito, che forse non ha quel seguito che merita, posso parlare a voce alta, perchè fu proprio merito nostro se il popolo ebbe il suffragio universale, ed i lavoratori il diritto di associarsi ed il diritto di sciopero. Furono merito nostro le conquiste democratiche, che erano giuste appunto perchè non potevamo ammettere che vi fossero caste chiuse e perchè contro le caste chiuse avevamo condotto in Francia, in America ed altrove una grande lotta.

Ma a che cosa siamo oggi arrivati! Non sappiamo ancora, in regime di partitocrazia, quale sia *l'ubi consistam* del nostro assetto politico; questa fu la prima interrogazione che pose Vittorio Emanuele Orlando alla Costituente. L'unica lezione che ci dà il passato è che troppi sono interessati a tenere aperte le porte della discordia. Ma dobbiamo dire a tutti (e i miei interventi in proposito, altre volte, sono stati in questo senso) che è necessario cercare la collaborazione. Mi si può dire che oggi, col sindacalismo politico, si può arrivare a certe conquiste e che sarebbe sciocco da parte di alcuni cercare con l'intesa pacifica ciò a cui indubbiamente si può arrivare con la forza.

Risponderò a questo citandovi ancora i comuni del Nord, Firenze, Genova ed altri; vorrei farvi notare la differenza di quanto avvenne a Firenze ed altrove. Machiavelli, nelle storie, parla delle violenze po-

II LEGISLATURA

CCCXXXIII SEDUTA

30 NOVEMBRE 1954

polari che furono reazioni contro i nobili. Ma queste violenze resero in definitiva libero il popolo che aveva vinto? Il tumulto dei Ciompi fu una sollevazione delle arti minori contro le maggiori. Che cosa avvenne poi? Il tumulto dei Ciompi portò su nuovi signori al posto dei vecchi. Ricordatevi i 57 cavalieri che chiesero subito gli speroni d'oro. Quando il sentimento della libertà non è radicato, la libertà si cerca per la propria casta, per la propria categoria. Cominciò il grande dissenso nei comuni e dal podestà si passò alla signoria.

La storia ci ammaestra su quello che dobbiamo fare. E' necessario oggi immettere tutte le forze economiche e sostituire la pace alla guerra. E' questo lo scopo principale che dobbiamo raggiungere nella nostra Isola. Alla Costituente fu esaminato il problema di creare, invece del Senato, una camera di competenti e di rappresentanti delle categorie anzichè di politici, ma, per ragioni contingenti, si creò un doppione. Si è perduta, infatti, nella lotta tra i partiti, l'esatta visione di quello che bisogna fare, ma forse oggi questa è e può essere la vera sede per iniziare questa collaborazione. Perchè il popolo, dopo la guerra, non troverà né benessere né pace, ma nuovi dittatori. A tacere di quanto è avvenuto in Europa ai nostri giorni, dirò che i Salimbeni, gli Angiolieri, i Frescobaldi, i Baldi ed i Medici stessi non erano forse creature del popolo che incitavano il popolo in un primo momento alla riscossa e poi lo soggiogavano, dopo che del popolo si erano serviti per ottenere il loro scopo di rovesciare la nobiltà e le arti maggiori? Dopo la libertà dovuta alla collaborazione, di comuni non furono forse assoggettati dalla signoria e posti sotto la nuova forza delle banche e del denaro? Quello che è avvenuto allora avverrà sempre quando effettivamente tra gli uomini non si trova una intesa, ma si cerca di lottare in nome di principi che i demagoghi non hanno, ma dimostrano di avere per imporre la loro dittature. Cosa succedeva, invece, a Genova e a Venezia? La felice sintesi le mantenne potenti e resistettero più a lungo alle dittature.

Il punto centrale di questa riforma non è, quindi, stabilire e sancire disposizioni che hanno in astratto una grande importanza che però diventa molto relativa nel quadro generale dell'attuale lotta politica. In questa Isola potremmo addirittura creare le premesse di

quella che sarà la futura evoluzione. Se noi queste premesse non sapremo creare, dopo un lungo periodo la storia troverà il nuovo corso. Ma questo intervallo segnerà un grande periodo di decadenza della civiltà. Altre generazioni, oltre la nostra, potrebbero continuare a soggiacere a un regime che non sarà di libertà.

Esporrò in sede di esame di articoli il mio pensiero sulla immissione delle categorie economiche nella gestione della provincia; perchè forse questo non sarà, in un primo momento, possibile nella gestione comunale. In quella sede parlerò anche dei compiti che si dovranno demandare alle provincie. Vari ostacoli saranno prospettati: oggi, si dirà, la Costituzione ha garantito la libertà di associazione, ma ancora non vi è un riconoscimento legale delle categorie. Un altro inconveniente sarebbe la possibilità di voto plurimo, perchè ognuno di noi può appartenere a categorie diverse e potrebbe votare più volte. Tutto questo non mi impressiona nè è ostacolo insormontabile. Intanto abbiamo fin d'ora enti autarchici locali, che, in questo momento, rappresentano determinate forze economiche e determinate forze del lavoro. Questi enti autarchici locali, da non confondersi con gli enti autarchici territoriali, logicamente potrebbero essere, in un primo momento, immessi nel corpo collegiale della provincia. Si sono, a questo proposito, create delle vive preoccupazioni da parte delle camere di commercio; ma sono preoccupazioni infondate, perchè, se vogliamo che gli enti autarchici territoriali abbiano la rappresentanza in quello che sarà il corpo collegiale della provincia, noi vogliamo conservare in questi enti autarchici la loro autonomia e ciò vogliamo logicamente anche per gli enti autarchici locali. Tutti questi preconcetti sono da bandire.

Questo, come vede, onorevole relatore, è il mio concetto predominante. Intorno a questo concetto impernerò tutta la riforma amministrativa in questa Isola, da dove partirono tante iniziative ad apera di grandi. Qui Federico II creò e diede all'Italia il dolce stil novo, che l'Alighieri raccolse e trasfuse nella Divina Commedia. Quà noi vedemmo la vecchia civiltà unirsi alla nuova quando Paolo di Tarso passò sopra l'arenile sacro ai calcoli di Achimede. Quà, in questa Isola, noi abbiamo avuto tutto ciò che di grande e di bello ha creato una tradizione di libertà. Da ques-

II LEGISLATURA

CCCXXXIII SEDUTA

30 NOVEMBRE 1954

Isola partì il grido contro l'Angioino nei Vespri; da questa Isola potrebbe partire una parola di pace, una parola serena e un ordinamento nuovo.

Questa riforma o si fa da grandi o non si fa. Sono sicuro che non potrà venire fuori come Minerva che balza perfetta dal cervello di Giove; ma non vorrei che venisse fuori il manto di Arlecchino. Questa è la pietra di paragone della bontà del nostro lavoro e della nostra volontà di fare di questa riforma le premesse della nostra rinascita. Potranno venire da fuori le critiche che sapremo confrontare.

Ho già finito: mi corre l'obbligo di aggiungere che a coloro che ci guardano, noi possiamo rispondere che la Sicilia non ha più nessuna velleità separatista, la Sicilia vuole vivere in pace. Abbiamo messo in comune con gli italiani tutti il nostro passato e consideriamo nostro il passato e le opere dei grandi italiani. Quando qui noi ci addormentammo nel sonno profondo dello oscurantismo, vedemmo in Italia accendersi le prime luci che preludono ad un radioso avvenire: la gloria d'Italia fu gloria nostra. Una grande catena saldò lo scoglio di Quarto a Calatafimi, una catena che non si distrugge e che sarà cementata di più quando avremo le libere nostre istituzioni comunali, con libere rappresentanze di categoria.

Ma a coloro che volessero irridere ai nostri sforzi, a coloro i quali volessero impedirci di risolvere i nostri problemi noi potremmo dare questa risposta: eravamo grandi, il nostro sottosuolo nascondeva già capitelli infranti e fieri guardavano le nostre colonne coperte da velluto muschio, mentre al Nord, in paludose valli e in capanne dal tetto di paglia, l'uomo aspettava ancora l'alba della civiltà! (Applausi a destra - Molte congratulazioni)

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole Ausiello. Ne ha facoltà.

AUSIELLO. Prima di iniziare le mie dichiarazioni, vorrei che il Presidente mi consentisse di accennare in quest'Aula ad un fatto verificatosi oggi in Palermo, un fatto luttuoso: il crollo di una delle abitazioni pericolanti da cui la città è purtroppo afflitta; evento che ha prodotto la morte di una povera donna rima-

sta sepolta fra le rovine. Fatto che ci addolora e ci commuove, e nello stesso ci induce a rilevare la opportunità delle deliberazioni della Assemblea con le quali si è, da un canto, votata una legge speciale per la città di Palermo, con provvidenze particolarmente dirette a rimuovere questa situazione purtroppo dolorosa, che provoca frequenti e luttuosi episodi del genere, e, dall'altro, si è formulato un voto al Parlamento nazionale per provvedimenti di ancora più largo respiro per il risanamento edilizio di Palermo.

Provvedimenti che, nel pensiero unanime dei gruppi, non devono essere intesi soltanto per la città di Palermo, ma vanno opportunamente integrati a favore delle città sorelle dell'Isola, che versano in condizioni non diverse da quelle della nostra città.

E passo alla legge che ci occupa, a proposito della quale sarebbe inutile rilevare l'importanza dell'argomento. Sarebbe inutile, se non fosse opportuno notare, con un senso di sconforto, lo scarso interesse che questo argomento, che è pur di vitale importanza per la Sicilia, destà in vari settori dell'Assemblea.

Questa è la terza seduta che dedichiamo a questa legge, ed io, che ho seguito la discussione fin dall'inizio, ho visto sempre deserti molti banchi. Ed allora ho ricordato quanto mi è stato riferito, e cioè che, in una riunione, da parte del rappresentante di un gruppo si era rilevata la necessità che alla discussione di questa legge si destinasse tutto il tempo occorrente, e soprattutto fosse opportunamente rinviata la discussione stessa, per dar modo a ciascuno di prepararsi con l'impegno e con la ponderazione necessari ad argomento così vitale, sotto pena, ove questo non si fosse fatto, di ricorrere anche all'ostruzionismo parlamentare!

Ed invece oggi dobbiamo constatare il più completo disinteressamento da parte di quello e di altri settori. Altro che ostruzionismo, altro che vitale interesse dell'argomento! Lo argomento pare, invece, che non interessi affatto.

CIPOLLA. E' assenteismo parlamentare.

AUSIELLO. E il deserto regna in larghi settori dell'Assemblea. Lo dico con amarezza, quale deputato e quale siciliano.

II LEGISLATURA

CCCXXXIII SEDUTA

30 NOVEMBRE 1954

Ed entro in argomento. Premetto che mi occuperò soltanto del problema della delega, e quindi non entrerò per ora nel merito del disegno di legge e dei suoi principi informatori. Altri del mio Gruppo interverranno a trattare il merito della legge che discutiamo. Io ho ritenuto necessario fermare pregiudizialmente la mia attenzione sulla costituzionalità del metodo di legiferazione che ci è stato proposto dal Governo presentatore del disegno di legge, cioè quello della delegazione di potestà legislativa per legiferare sull'argomento. E me ne occuperò soltanto dal punto di vista giuridico-costituzionale, poiché è evidente che l'argomento si presta anche a considerazioni di opportunità politica, sulle quali tuttavia mi asterrò dall'interloquire, lasciando anche qui ad altri colleghi questo compito. Dunque il tema è circoscritto: « legittimità costituzionale della delega in questa materia ».

L'argomento, dicevo, è circoscritto, eppure nella sua limitatezza di contenuto involge problemi assai delicati, sui quali doverosamente mi sono soffermato. Sui risultati del mio esame vorrò ora intrattenere l'Assemblea, che prego di onorarmi della sua attenzione, avvertendo che sarò, peraltro, breve e conciso.

La delegabilità della potestà legislativa dall'organo parlamentare all'organo esecutivo è ammessa dalla nostra Costituzione. L'articolo 76 della Costituzione, sia pure in forma negativa (« L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non... ») ammette la delegazione della potestà legislativa dalle Camere al Governo dello Stato, a condizioni determinate: che sia limitata nel tempo, che ne sia definito l'oggetto, che siano predeterminati i principi e i criteri direttivi della legge la cui emanazione si va a delegare al Governo. Questo è scritto nella Costituzione, questo si applica e vale nei rapporti del Parlamento e del Governo dello Stato.

Lo stesso principio vale però anche per le regioni? Vale in particolare per la Regione siciliana? Si è proposto questo quesito, e la dottrina ha largamente discussso il problema, con diversità di opinioni. Dall'onorevole Montalbano, che mi ha preceduto sull'argomento, l'Assemblea avrà sentito indicare le opinioni contrarie alla ammissibilità della «estensione» dell'istituto della delegazione della potestà legislativa dal campo statale a quello regionale. Sono opinioni autorevoli, come quella,

ad esempio, del Miele, valoroso costituzionalista e direi anche specialista di diritto regionale.

FASINO, relatore di maggioranza. Il Miele non lo dice nel senso che dice lei.

AUSIELLO. Lo dice testualmente, e lo dice anche il Virga.

FASINO, relatore di maggioranza. Ammette il decreto-legge che è più grave del decreto legislativo.

TAORMINA. Non è più grave perché non il Parlamento non si spoglia.

FASINO, relatore di maggioranza. Vorrei che le citazioni fossero più precise. Per il resto possiamo discutere.

AUSIELLO. Sono precisissime, ma la sua osservazione, peraltro non avrebbe gran peso perchè, se lei avrà la pazienza di ascoltarmi, sentirà che io non condivido l'opinione del Miele. Per me — anticipo ora quello che dirò in seguito — il principio della delegabilità è estensibile entro certi limiti alle regioni a statuto speciale.

La questione dei decreti-legge è un'altra, ed il suo esame ci porterebbe lontano dall'argomento. Noi, per ora, ci occupiamo soltanto della delegazione della potestà legislativa. Ebbe, su questo punto, il Miele, tanto nel suo studio sulla Regione, pubblicato nel 1950, ed inserito nel « Commentario » dei Levi e Calamandrei, quando nei suoi « Principi di diritto amministrativo » del 1953, testualmente è di opinione contraria alla ammissibilità della delega legislativa da parte dei consigli regionali. E di opinione contraria è anche il Virga. Dicevo: io ho avuto occasione di studiare in altra sede, non politica, la questione, ed ho espresso, invece, una opinione diversa, nel senso, cioè, che la delega legislativa, nel silenzio degli statuti regionali, possa ritenersi ammissibile per analogia.

Il ricorso al criterio della estensione analogica è ammissibile, tutte le volte che vi siano le condizioni per la sua applicazione.

Al riguardo, qualche perplessità può sorgere, però, a proposito del carattere, che è stato ritenuto eccezionale, dell'articolo

II LEGISLATURA

CCCXXXIII SEDUTA

30 NOVEMBRE 1954

della Costituzione, di norma, cioè, *contra rationem iuris*, di norma contrastante con i principi dell'ordinamento costituzionale e particolarmente col principio della separazione dei poteri. Ora, al riguardo mi è sembrato che la norma dell'articolo 76 della Costituzione non possa propriamente definirsi norma eccezionale, poichè, così come è congegnata, non comporta un « trasferimento totale » della competenza dall'organo proprio all'organo delegato, in quanto l'organo proprio, cioè il Parlamento, mantiene, con la predeterminazione dei principi e criteri direttivi, la sua partecipazione all'atto legislativo. Diversamente dalla delega nella forma dei pieni poteri, quale era adottata in regime di costituzione elastica, la delega limitata per oggetto, per durata e, soprattutto, « per determinazione di principi e criteri direttivi », quale è ora regolata dall'articolo 76 della Costituzione, non potrebbe considerarsi una norma propriamente eccezionale; con la conseguenza che la norma, nell'ambito stesso in cui essa opera nell'ordinamento statale, potrebbe essere fatta operare negli ordinamenti delle regioni a statuto speciale, con gli opportuni adattamenti, salvo che gli statuti dispongano espressamente in senso contrario, come, ad esempio, lo Statuto della Regione Trentino-Alto Adige, nel quale una particolare disposizione, l'articolo 40, vieta la delegazione dei poteri legislativi dal Consiglio regionale alla Giunta di Governo.

Ma, nel silenzio dello Statuto speciale, la norma generale, che è quella della Costituzione, potrebbe applicarsi per analogia quando ricorra l'identità di condizioni fra caso regolato e caso da regolare. Questi concetti sono stati condivisi anche dal Procuratore generale presso l'Alta Corte, Eula, nella penetrante ed approfondita requisitoria fatta in occasione della discussione del ricorso contro le leggi siciliane di delegazione legislativa.

Ciò premesso, debbo però riconoscere che l'opinione ora accennata è soggetta a discussioni. Vi sono autorevoli opinioni in senso contrario. A quelle prima citate aggiungo l'opinione espressami personalmente dall'onorevole professore Mortati, altro autorevolissimo costituzionalista, il quale, a proposito di un mio studio sull'argomento, nel rivolgermi benevole espressioni, aggiunse però di non condividere la tesi sostenuta circa la legittimità

costituzionale della delegazione legislativa da parte dell'Assemblea regionale al Governo regionale.

Questo va doverosamente detto per fare rilevare come la questione della delegazione della potestà legislativa da parte dell'Assemblea al Governo regionale sia questione su cui non può dirsi vi sia un'opinione ferma ed incontroversa. E' una tesi che io condivido, a cui altri è contrario, e che può avere ed avrà la fortuna di tutte le tesi giuridiche.

Ma si dice: l'Alta Corte si è pronunciata. Sì, l'Alta Corte si è pronunciata, ed io ho citato le conclusioni del Procuratore generale Eula, a cui poi si è conformata la decisione, estesa dal chiarissimo professore Catinella, molto dotta, molto perspicua come argomentazione. Ma, intendiamoci, quella decisione non fa stato *in toto*. No, perché le leggi sottoposte all'esame dell'Alta Corte erano delle leggi di delegazione *sui generis*. Anzi, il professore Salemi, altro eminente giurista, non le ritenne affatto leggi di delegazione in senso proprio. Riteneva che fossero, invece, delle leggi di disciplina della forma di procedimento decentrato previsto dall'articolo 72 della Costituzione, cioè a dire il procedimento per cui lo organo collegiale, l'Assemblea, decentra la sua funzione affidandola all'organo interno, la Commissione permanente. Io non ero e non sono d'accordo con questa interpretazione: comunque essa esiste ed è autorevole. Non vi è dubbio che quelle leggi che furono sottoposte al vaglio dell'Alta Corte e riconosciute costituzionali presentavano un profilo *sui generis* di delega, tanto da essere considerate un *quid mixtum*, un *tertium genus* fra la delegazione ed il procedimento decentrato. Basta considerare le loro caratteristiche: la commissione parlamentare che interviene nel processo formativo di ciascun singolo provvedimento legislativo; la emanazione del provvedimento legislativo subordinata al parere vincolante, caso per caso, della Commissione, col potere di fare emendamenti anch'essi vincolanti, con la conseguenza che, se l'emendamento suggerito dalla Commissione non è fatto proprio dal Governo, il provvedimento legislativo non può essere emanato; ed infine la ratifica, la quale è fuori dello schema logico-giuridico della delega. Quindi quelle leggi che la no-

stra Assemblea ha emanato, quelle leggi riconosciute costituzionalmente legittime dall'Alta Corte, tuttavia presentano caratteri particolari, per cui sarebbe azzardato asilarsi sul precedente e sul giudicato (dico giudicato non nel senso tecnico, ma come precedente, come *res similiter judicata*) appunto per le loro peculiari caratteristiche di specie; e ciò pur confermando la mia opinione espressa allora, che si tratti di leggi di delegazione e non già di procedimento decentrato.

Concludendo su questo primo punto, possiamo affermare che la delegazione legislativa, ammessa dalla Costituzione nei rapporti fra Parlamento e Governo, da una parte della dottrina è ritenuta non ammissibile in campo regionale, da un'altra parte della dottrina, alla quale modestamente accedo, è ritenuta applicabile in via di estensione analogica anche alla Regione siciliana.

E quindi, inoltrandoci nella seconda parte del nostro esame, ragioniamo pure sull'ipotesi che la delega legislativa sia ammessa nell'ordinamento della Regione siciliana. Pacificamente non lo è, ma procediamo ammettendo la ipotesi. Orbene, certo è comunque che occorra mantenersi entro i limiti dell'articolo 76 della Costituzione, poiché la Regione non ha poteri costituzionali.

Noi possiamo avvalerci delle norme della Costituzione per applicarle in via analogica ai nostri rapporti. Possiamo anche, entro certi limiti, usare di un potere di adattamento. Già il sistema di quelle leggi di delegazione adottate dalla Regione era innovativo in un certo senso. Comunque si dice: l'Assemblea può avvalersi dell'articolo 4 dello Statuto, che attribuisce ad essa dei poteri di regolamento dell'esercizio della funzione legislativa. Certo è, però, che i limiti sostanziali posti dall'articolo 76 della Costituzione non possono non essere rispettati. E qui si potrebbe obiettare: questo disegno di legge li rispetta, perché la delega che ne forma oggetto è limitata nel tempo ed ha un oggetto definito: la riforma degli enti locali. Questo disegno di legge, infine, contiene dei principi e criteri direttivi. Dunque, si potrebbe dire, il disegno di legge è costituzionale.

Ma, e qui particolarmente richiamo l'attenzione dei giuristi eminenti che seggono in questa Assemblea, c'è qualche altra cosa. La

delega prevista dall'articolo 76 della Costituzione non può applicarsi a tutte le materie legislative.

Prescindiamo anche da una discriminazione che, se pur non trova un riscontro testuale, è tuttavia ammessa da tutta la dottrina, vale a dire che la delega è ammessa nelle materie prevalentemente tecniche. Questa è, infatti, la ragione della delegazione. Cito per tutti il Biscaretti, il quale, a pagina 616 del suo « Diritto costituzionale », dice: La delega è « terminata da motivi di tecnica legislativa ». « Tali deleghe possono essere usate in via eccezionale quando per reali motivi di necessità pubblica la normale procedura legislativa non possa utilmente esplicarsi ». Quindi la delegazione è determinata da motivi di tecnica, cioè a dire deve trattarsi di oggetti che, per la loro natura prevalentemente tecnica, possono essere meglio regolati, per la formulazione ed articolazione delle norme, dall'organo esecutivo e dai suoi uffici ausiliari, piuttosto che mediante il complesso procedimento ordinario seguito dall'organo legislativo.

Gli esempi classici che la dottrina porta sono infatti quelli dei testi unici e dei codici. Nessun parlamento in Italia ha mai votato il codice civile. I codici vengono elaborati da commissioni di tecnici del diritto. Il Parlamento, attraverso i suoi organi interni, le commissioni, prende conoscenza del progetto, esprime dei voti, poi delega la formulazione e la emanazione del codice al Governo. Questo è un caso in cui la normazione è prevalentemente tecnica e mal si affiderebbe alle vicende di una discussione parlamentare. L'altro caso è quello dei testi unici; non dei testi unici nel senso di raccolta di norme diverse, perché per questo non vi sarebbe bisogno di delega, ma nel senso di coordinamento e di modificazione di leggi diverse su uno stesso oggetto. Questi sono i due esempi che si è soliti citare in tema di delega.

Ora, invece, nel presente caso noi abbiamo una materia che è tutt'altro che prevalentemente tecnica; questa è una materia politica, squisitamente politica. E perciò, solo per questo, saremmo già fuori dal campo proprio della delega legislativa. Ma, si potrebbe obiettare, questo è un argomento di prassi costituzio-

nale, non è un argomento fondato su basi testuali.

Andiamo allora alle basi testuali.

E comunemente ritenuto che vi siano materie « che non possono essere delegate ». Cito il Virga (Diritto Costituzionale, 1952 pagina 270), il quale, in tema di articolo 76 della Costituzione, prima enuncia i limiti temporali, i limiti di oggetto, ed i limiti programmatici della delega, e poi aggiunge: « La delegazione « inoltre, non può concernere materia per la « quale la Costituzione preveda un procedimento speciale (materia costituzionale) ovvero richieda espressamente la legge for- « male ».

« Materia costituzionale »: si comprende bene che, allorquando la Costituzione stabilisce un procedimento speciale di legiferazione, come per le leggi di revisione costituzionale, è impensabile che la materia possa essere oggetto di una delegazione legislativa. Ma non è questo il nostro caso. « Ovvero richieda espressamente la legge formale ». E fa due esempi: approvazione del bilancio ed autorizzazione alla ratifica dei trattati, cioè a dire i casi dell'articolo 81 e dell'articolo 80 della Costituzione. Cosa dicono questi articoli 80 e 81? Come essi si esprimono, in guisa tale da legittimare la conseguenza che, per queste materie, non sia ammисibile la delega? Si esprimono in modo semplice. L'articolo 80 dice: « Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali ». Basta che la Costituzione dica: « con legge », perché la materia non possa essere oggetto di provvedimento delegato. Perché? Perchè in quel caso verrebbe emanata non una « legge », ma un « atto avente efficacia di legge »: il decreto legislativo. Voi sapete, noi sappiamo, che nella nostra Costituzione è invalsa questa dicotomia terminologica, cioè « leggi » ed « atti aventi valore di legge ». Le leggi sono le leggi formali approvate dalle Camere. Gli atti aventi valore di legge sono gli atti del potere esecutivo, decreti legislativi, decreti-legge, i quali hanno forza di legge, ma non sono leggi formali. Ora, quando la Costituzione, all'articolo 80, a proposito della ratifica dei trattati, dice « con legge », ciò esclude che questa materia (la ratifica dei trattati internazionali) possa essere oggetto di delegazione. L'articolo 81, terzo comma, dice: « Con la legge di approvazione del bilancio... etc. ». Anche qui la Costituzione usa l'espressione « con la legge ». Ed anche in questo caso

deve escludersi che si possa approvare il bilancio con decreto legislativo delegato: le Camere non potrebbero delegare al Governo la facoltà di emanare un decreto legislativo di approvazione dei bilanci, perchè in questo caso è prescritto dalla Costituzione il procedimento legislativo ordinario.

Avviciniamoci ora al nostro caso. E cominciamo col porci il quesito: qual è la materia che ci occupa? Qual è la materia di questa delega? È materia di « organizzazione interna » della Regione. Sarei esitante, dal punto di vista strettamente dogmatico, a qualificarla come materia di organizzazione costituzionale. L'articolo 114 della Costituzione dichiara: « La Repubblica si riparte in regioni, provincie e comuni »; quindi, la struttura degli enti pubblici territoriali è determinata con una norma costituzionale. Orbene, cosa dice l'articolo 15 del nostro Statuto siciliano? « Le circoscrizioni provinciali sono sopprese nell'ambito della Regione siciliana ». Quindi, noi versiamo in materia di organizzazione interna, sicuramente, ma che potrebbe anche avere rilevanza costituzionale in quanto attiene ad una disciplina degli enti pubblici territoriali diversa da quella uniforme stabilita nella Costituzione dello Stato. Comunque, non vi è dubbio che la materia della delega riguardi l'organizzazione interna della Regione.

Qui va inserita una osservazione molto interessante: si ritiene che le regioni, e anche la Regione siciliana, non abbiano competenza in materia di organizzazione costituzionale. E qui, per amore di esattezza, e per venire incontro al desiderio di precisione nelle citazioni del collega Fasino, leggerò il Virga: « La Regione » (1949, pagina 151): « Unico competente ad emanare norme di attuazione per gli statuti speciali dovrebbe essere il legislatore ordinario statale, posto che le competenze legislative regionali hanno carattere eccezionale e la materia dell'organizzazione costituzionale non è stata espressamente attribuita alla Regione ». « Tuttavia » — annota diligentemente il Virga — « il decreto contenente norme per l'attuazione dello Statuto siciliano inspiegabilmente » (quindi con disposizione anomala) « stabilisce all'articolo 17: « Le disposizioni del presente decreto rimarranno in vigore sino a quando non sarà altrimenti disposto da leggi regionali ».

Stando all'opinione del Virga, in tema di norme di attuazione dello Statuto, l'attribu-

zione di potestà legislativa alla Regione siciliana avrebbe carattere anomalo. Ma allora quell'articolo 16 del nostro Statuto, che demanda all'Assemblea, «alla prima Assemblea», la legiferazione in materia di riforma amministrativa, avrebbe un carattere di delega costituzionale, di cosiddetta «riserva» di legge regionale, che renderebbe non ulteriormente delegabile la relativa potestà.

Seguendo l'opinione del Virga, che considera anomala la norma dell'articolo 17 delle norme di attuazione (decreto legislativo 25 marzo 1947, numero 204), la quale fa salva la potestà della Regione di emanare proprie leggi in questa materia, seguendo questa opinione, l'articolo 16 dello Statuto, che demanda alla prima Assemblea l'emanazione della riforma amministrativa, e cioè l'attuazione di una norma di principio statutaria, avrebbe carattere di delega costituzionale, con la conseguenza che questa potestà dovrebbe essere esercitata in proprio e non potrebbe essere delegata ulteriormente, per i noti principi generali in materia di delegazione.

La tesi è elegante, e farebbe cadere alla radice la delega. Però io non penso che sia necessario ricorrervi. Io penso che le regioni, non la sola Regione siciliana, hanno poteri in materia di organizzazione interna. Dov'è sorgono questi poteri? Dall'articolo 123 della Costituzione, che è quello che riguarda gli statuti regionali. Lo Statuto regionale è proprio la sede delle norme di organizzazione interna di ciascuna regione. Ogni regione si dà il proprio statuto.

L'articolo 123 così si esprime: «Ogni regione ha uno statuto il quale, in armonia con la Costituzione e con le leggi della Repubblica, stabilisce le norme relative all'organizzazione interna della Regione». Ed aggiunge: «Lo Statuto è deliberato dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti e approvato con legge della Repubblica».

Lo Statuto della Regione sarda, all'articolo 54, e lo Statuto della Valle d'Aosta, all'articolo 50, prevedono anch'essi questi poteri regionali in materia di organizzazione interna, e dicono che le disposizioni concernenti le materie indicate nell'articolo 123 (fra cui c'è la organizzazione interna della regione) possono essere modificate con le forme prevedute nello stesso articolo, cioè con deliberazione «del Consiglio regionale presa a maggioranza as-

soluta dei suoi componenti», approvata con legge della Repubblica.

Questa approvazione, come unanimemente la dottrina riconosce, non è altro che un atto di controllo del Parlamento, ma la volontà legislativa è quella del Consiglio regionale. La relazione Tesauro alla legge 10 febbraio 1953, numero 62 sulla costituzione ed il funzionamento degli organi regionali, si esprime chiaramente in proposito. Ora questa stessa legge, all'articolo 1, dice: Contenuto dello Statuto: «Lo Statuto regionale deve contenere norme sulla organizzazione degli uffici, sulla delega di funzioni amministrative della Regione a provincie e a comuni o ad altri enti locali, sulla eventuale istituzione dei circondari». Ecco l'organizzazione interna. Quindi, secondo l'articolo 123 della Costituzione, la potestà regionale in materia di organizzazione interna è affidata «al Consiglio regionale». Per le regioni di diritto comune tale potestà si esplica mediante la deliberazione di norme sottoposte al «controllo» del Parlamento; per la Regione siciliana tale controllo non è stabilito. Ecco ciò che differenzia il nostro ordinamento dall'ordinamento generale delle regioni e dall'ordinamento anche delle altre regioni a statuto speciale. Ed ecco dove si inserisce l'articolo 17 di cui dianzi ho parlato. L'articolo 17 delle norme di attuazione dello Statuto siciliano stabilisce: «le disposizioni del presente decreto rimarranno in vigore fino a quando non sarà altrimenti disposto dalle «leggi» regionali».

Possiamo ora trarre una conclusione da quanto abbiamo esposto. Anche in questo caso noi abbiamo una indicazione costituzionale del procedimento legislativo che deve essere adottato per questa materia (cioè materia di organizzazione interna e di attuazione dello Statuto), ed esso è quello della «legge formale», la «legge del Consiglio», la «legge dell'Assemblea», la legge regionale di cui parlano l'articolo 123 della Costituzione e l'articolo 17 delle norme di attuazione. Se così è, noi versiamo in un caso in cui la materia non può essere oggetto di provvedimento legislativo delegato, ma deve essere regolata con la forma del procedimento legislativo ordinario.

Questo è ciò che io volevo dire. Noi abbiamo il dovere di difendere l'autonomia della Regione, difenderla non soltanto nelle opere

II LEGISLATURA

CCCXXXIII SEDUTA

30 NOVEMBRE 1954

ma anche negli strumenti, fra cui il primo è appunto la potestà legislativa. Io credo di avere dimostrato in altre occasioni di sentire questo dovere. Mi sia consentito di ricordare, a nostra comune soddisfazione, ciò che ho letto di recente in un volume per la cui pubblicazione va data alta lode al Presidente della Regione, il quale ha avuto l'iniziativa di raccolgere le decisioni e gli atti processuali dell'Alta Corte. Orbene, permettetemi di leggere un giudizio del Procuratore generale Eccei- lenza Eula sulla nostra difesa della potestà legislativa esclusiva della Regione. Leggo a pagina 907 del volume secondo: « Se qualche contributo può essere dato da questo banco alla precisazione, alla riaffermazione della giurisprudenza di questa Corte, è, oggi, in relazione alla prospettazione profondamente scientifica con cui la tesi della Regione è stata sostenuta, soprattutto in questa circostanza. Bisogna riconoscere che questa tesi, sul piano giuridico astratto, veramente è stata posta con una precisione dottrinale la quale fa impressione ».

Siamo lieti di questo alto riconoscimento di un impegno mai venuto meno nella difesa della potestà regionale.

Ma la fedeltà all'autonomia e alla potestà della Regione non ci induce all'affermazione indiscriminata della potestà, laddove la potestà, a nostro avviso — che può essere fallace, ma comunque è frutto di convincimento —, non c'è o, per meglio dire, c'è, ma va esercitata nei modi costituzionali.

E, per finire (la mia critica è tutta fondata sulle precedenti proposizioni, e ciò che aggiungo ha solo un carattere marginale, ma che ha una certa importanza), un'ultima osservazione, sempre nel campo dell'articolo 76 della Costituzione, riguardo alla determinazione dei principi e criteri direttivi.

Dicevo poco anzi, ci si può obiettare: ecco, i principi direttivi sono indicati. Sì, ma neanche uno, e in materia di legislazione delegata non è concepibile che la delega non coinvolga « tutti » i principi regolatori della materia su cui si va a legiferare: li deve contenere tutti, se non è monca la creatura che nasce, ma è monca anche la delega. Ora ho trovato con sorpresa l'articolo 22 del disegno di legge, che dice che esistono come organi della Provincia, o Consorzio che sia, il Consiglio, la Giunta e il Presidente. E come

sono eletti? E' ammissibile un ordinamento degli enti locali che prescinda dal regolare il modo di elezione dell'organo provinciale? Si dice: si farà una legge separata. E no! La delega, anche per chi volesse sorpassare — e lo credo difficile — alle argomentazioni pregiudiziali svolte prima, e volesse ritenere che siamo proprio, anche per questa materia, nel campo di applicazione dell'articolo 76 della Costituzione, esige principi e criteri direttivi; principi e criteri direttivi che qui mancano, almeno per uno degli aspetti, e non il meno essenziale, della materia da disciplinare.

Per queste considerazioni sono contrario al passaggio agli articoli della legge, perché essa mi sembra inficiata da illegittimità costituzionale. (Applausi a sinistra - Congratulazioni)

PRESIDENTE. Sospendo la seduta per cinque minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 19,10, è ripresa alle ore 19,30)

PRESIDENTE. Devo ricordare all'Assemblea ciò che è stato stabilito dai capi-gruppo nella riunione che venerdì scorso si è tenuta nel mio Gabinetto e che è contenuto nel verbale di quella seduta, che vi rileggono:

« Il Presidente comunica, infine, che nella riunione dei capi-gruppo testé tenutasi nel suo Gabinetto, si è concordato di rinviare i lavori a martedì, 30 corrente, alle ore 17, e di tenere, in tale giorno, un'altra seduta notturna, alle ore 23; di proseguire, quindi, i lavori con due sedute (pomeridiana e notturna) il mercoledì, con due sedute (antimeridiana e pomeridiana) il giovedì, in maniera che, nella seduta antimeridiana di venerdì, si possa procedere alla chiusura della discussione generale dei progetti di legge sulla riforma amministrativa ed alla votazione per il passaggio all'esame degli articoli ». In quella stessa seduta i capi-gruppo hanno designato gli oratori che interverranno nel dibattito: nove per il Blocco del popolo, tre per il Partito monarchico, tre per la Democrazia cristiana, quattro per il Movimento sociale italiano. A chiusura del dibattito interverranno i relatori di maggioranza e di minoranza e l'Assessore agli enti locali. In conformità a quell'accordo, invito i colleghi che si sono iscritti a parlare,

II LEGISLATURA

CCCXXXIII SEDUTA

30 NOVEMBRE 1954

ad essere presenti in Aula al loro turno, in modo da potere completare la discussione generale entro il termine stabilito; diversamente, sarò costretto a dichiarare decaduti gli oratori che saranno assenti.

COLAJANNI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLAJANNI. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, l'accordo dei capi-gruppo, le decisioni di massima prese nel Gabinetto del Presidente, comportano la necessità di un dibattito approfondito che non sia, però, un monologo da parte dell'opposizione. Noi, di fronte al fatto che oratori della maggioranza, i quali si sono iscritti a parlare, non sono presenti e di fronte, anche, all'assenza sia dei deputati del settore di centro, che di quelli del settore di destra, chiediamo, formalmente, di rinviare la seduta al pomeriggio di domani. Prego Vos signoria di mettere ai voti questa formale proposta che io faccio a nome del Gruppo del Blocco del popolo.

TOCCO VERDUCI PAOLA. Ritorniamo sulle decisioni già prese ?

CIPOLLA. E' una vergogna che un disegno di legge così importante debba essere discussso in questo modo.

PRESIDENTE. Apro la discussione sulla proposta avanzata dall'onorevole Colajanni.

CORTESE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORTESE. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, io avrei poco da aggiungere a quanto è stato detto dall'onorevole Colajanni, alla cui proposta mi associo. Vorrei semplicemente far rilevare che la nostra proposta è fatta nello interesse dei deputati assenti e della maggioranza. Noi non vogliamo i monologhi e per questo bisogna evitare che gli oratori assenti vengano dichiarati decaduti; e ciò per la serietà dell'Assemblea. Pertanto, trattandosi di una delle leggi fondamentali della nostra autonomia, crediamo che il rinvio della discussione a domani, da noi proposto, si debba inquadrare, non in un mutare dei principî del

Blocco del popolo, ma in una situazione nuova, reale, venutasi a creare nell'Assemblea, situazione che induce il Gruppo del Blocco del popolo ad avanzare questa proposta.

PURPURA. Votiamo.

PRESIDENTE. Un momento. Prima si discuta la proposta.

VARVARO. Ma è possibile che si debba continuare a discutere in assenza dell'onorevole Alessi, cioè di colui che ha presentato il disegno di legge?

TOCCO VERDUCI AOLA. C'è il Presidente della Regione.

PRESIDENTE. All'inizio della seduta ho dato lettura di una lettera inviatami dall'onorevole Alessi, con la quale egli si scusa di non poter presenziare alla seduta odierna ed a quella di domani, a causa di un grave lutto in famiglia. Fa conoscere, anche, che è suo desiderio che i lavori continuino e che ha pregato il Presidente della Regione di volere presenziare alla discussione in corso.

VARVARO. Va bene. Noi siamo qui, ma dobbiamo constatare la mancanza dei deputati del settore di destra e di quelli del settore di centro. In sostanza, manca la discussione. Non vedo, quindi, perchè non si debba accettare la proposta dell'onorevole Colajanni e fare le cose come si deve.

RESTIVO, Presidente della Regione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RESTIVO, Presidente della Regione. Onorevole Presidente, signori colleghi, io non rintengo che la proposta fatta dall'onorevole Colajanni, di rinvio della discussione alla seduta di domani, data la sua motivazione, debba essere posta ai voti. C'è stata una deliberazione chiara, precisa, adottata dai capi-gruppo. Non esiste, nella prassi di alcun parlamento, un precedente per cui un oratore iscritto a parlare possa richiedere il rinvio del dibattito perché l'uditario non lo soddisfa. Noi dobbiamo, qui, seguire una prassi, che è quella di mantenere fede agli impegni presi da tutti

II LEGISLATURA

CCCXXXIII SEDUTA

30 NOVEMBRE 1954

capi-gruppo. Se vi sono oratori iscritti a parlare, a qualunque settore essi appartengano, e non sono presenti in Aula quando arriva il loro turno, che si dichiarino, come vuole il regolamento, decaduti. Non comprendo, quindi, la richiesta di rinvio.

La discussione di questo disegno di legge ci è stata, molte volte, sollecitata e su questo argomento, diverse volte, ci siamo incontrati con l'ironia degli oppositori. La discussione su questo disegno di legge, in Commissione, è stata lunga, meditata ed approfondita; per cui nessuno può contestare che questo elaborato nasca da un dibattito non sufficientemente approfondito. Tutti diciamo di voler dare una riforma amministrativa alla Regione siciliana; ed allora non ci arrestiamo di fronte a delle impostazioni che sono molto particolaristiche. Peraltra, credo che il Presidente non possa mettere in votazione una proposta che sarebbe in contrasto con deliberazioni già prese dai capi-gruppo. Comunque, l'Assemblea delibera pure come riterrà più opportuno.

VARVARO. Chi ha detto che le deliberazioni prese dai capi-gruppo non possono essere oggetto di votazione?

PRESIDENTE. Le deliberazioni prese dai capi-gruppo sono state comunicate all'Assemblea, e questa le ha ratificato.

VARVARO (*rivolto al Presidente della Regione*). Dove va a prendere queste peregrine impostazioni?

RESTIVO, Presidente della Regione. Non prendo nessuna peregrina impostazione, onorevole Varvaro: io non critico né l'Assemblea coloro che hanno fatto la richiesta, ma non posso consentire che coloro che fanno la richiesta avanzino, poi, una motivazione che io credo non possa essere accettata dall'Assemblea.

NICASTRO. C'è una richiesta formale.

PRESIDENTE. Io ritengo inaccettabile la postazione data dall'onorevole Colajanni sua proposta di rinvio. Noi non possiamo subordinare la continuazione della discussione presenza in Aula di tutti i deputati; il deputato che si sia iscritto a parlare ha, infatti, il diritto di rinunciare ad intervenire. Piuttosto

sto, il regolamento prescrive che gli assenti vengano dichiarati decaduti. Ma, data l'importanza della materia, io mi sento esitante ad adottare un tale provvedimento, perché così verrebbe ad essere, materialmente, soppressa la discussione su una materia basilare per la nostra autonomia. Sono, quindi, del parere che non si debba rinviare la discussione; tuttavia, propongo di non tenere seduta notturna. Avverto, però, che a cominciare dalla seduta di domani, saranno dichiarati decaduti gli oratori che saranno assenti al loro turno.

COLAJANNI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLAJANNI. Prendo atto delle dichiarazioni del Presidente e ritiro la proposta.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, la proposta da me fatta si intende accolta.

COLAJANNI. Ho ritirato la proposta purchè non ci sia un monologo; altrimenti, presenterò altre proposte.

PRESIDENTE. Abbiamo tutti l'interesse a vincere questo punto morto. In conseguenza di quanto abbiamo testé stabilito, non dichiaro decaduto l'onorevole Sammarco, che segue nel turno degli iscritti a parlare e che in questo momento non è presente in Aula.

Ha, quindi, facoltà di parlare l'onorevole Taormina.

TAORMINA. Signor Presidente, signori colleghi, ritengo di dovere iniziare il mio intervento, affermando che la diserzione che è stata qui lamentata è una delle prime conseguenze della richiesta di delega legislativa. Dire ai deputati, come ha fatto l'onorevole Alessi — al quale invio, con cordialità umana, pur polemizzando con lui, le mie condoglianze per il lutto che l'ha colpito — che la riforma amministrativa è un compito storico e che l'Assemblea non è in grado di adempiere al suo dovere statutario, significa squalificare l'Assemblea; ed il primo risultato, signor Presidente, è appunto la ricerca affannosa di coloro che devono portare il loro contributo all'esame di questo problema.

La verità è che la richiesta di delega ha come sfondo una sfida all'Assemblea. Vi sono

II LEGISLATURA

CCCXXXIII SEDUTA

30 NOVEMBRE 1951

dei deputati che reagiscono a questa sfida, disertando, cioè armonizzando il loro comportamento con la pretesa assessoriale. Vi sono, invece, altri che reagiscono, proponendosi di valorizzare l'opera dell'Assemblea.

Questa discussione sulla riforma amministrativa si è iniziata all'indomani della presentazione, da parte delle forze di opposizione, di una mozione sugli avvicendamenti governativi. L'accenno del Presidente della Regione — accenno corrivo, irritato, in polemica con noi, che chiedevamo la discussione immediata della mozione — e le sue frasi « qui non si fa politica, ma si lavora », « per il Governo ci penso io », « io dispongo degli assessori dando loro quel posto che ritengo opportuno di dare »: sono l'espressione tipica della squalificazione politica dei cittadini; squalificazione propria di una atmosfera, non certo ricca di sensibilità democratica, ma sottolineata da una concezione di avvio autoritario. Meno male che il Presidente della Regione non ha completato quel suo concetto, ripetendo un'altra espressione che chiameremo storica: « cambio della guardia »!

RESTIVO, Presidente della Regione. Lei le sa tutte, le espressioni storiche!

TAORMINA. Sì, le so.

RESTIVO, Presidente della Regione. Se fosse stato al mio posto, le avrebbe usato.

TAORMINA. Le so, perchè ho 50 anni, ed ho vissuto anch'io quell'epoca senza, d'altra parte, come è notorio, mettermi in regola con l'opinione dominante.

DI CARA. Bravo!

TAORMINA. Dunque, è questa l'atmosfera nella quale noi iniziamo la discussione di questa riforma amministrativa che lo stesso onorevole Alessi definisce storica.

Il collega onorevole Seminara ha confutato le affermazioni del Presidente della Regione, circa l'assenza di motivi di valore politico nel mutamento della compagine governativa.

FASINO, relatore di maggioranza. Stiamo parlando della riforma amministrativa o della mozione?

TAORMINA. Parlo dello sfondo politico in cui voi chiedete all'Assemblea la delega.

FASINO, relatore di maggioranza. Poi si lamenta che non lo ascolta nessuno!

TAORMINA. Lei ieri non poteva parlare.

FASINO, relatore di maggioranza. Tre giorni fa.

TAORMINA. Tre giorni fa; oggi la prego di essere alquanto conseguente e di parlare un po' meno di quanto ha l'abitudine di parlare quando interrompe.

L'onorevole Seminara — dicevo — da questa tribuna, ha potuto affermare di conoscere i motivi che avevano determinato le modifiche operate dal Presidente della Regione in seno alla compagine governativa, ed ha aggiunto che quelle modifiche erano il frutto di una vittoria del suo settore politico. Ecco che al silenzio dell'onorevole Restivo si oppone l'affermazione di un collega dell'estrema destra, quasi a sottolineare la bontà delle mie asserzioni circa l'atmosfera di autoritarismo in cui sorge la richiesta della delega legislativa.

RESTIVO, Presidente della Regione. La presentazione del disegno di legge-delega risale al 17 dicembre 1951!

FRANCHINA. Questo, semmai, denota che lei è recidivo.

TAORMINA. Io ho parlato di avvio ad una « precipitazione autoritaria » che rimonta al 1948, quando l'onorevole Restivo, come dirò fra poco, si opponeva alla recezione della legge nazionale che limitava, nell'Isola, i poteri dei prefetti. E' questo un movimento, che noi chiameremmo progressivo, che è arrivato a questo punto di estrema gravità, cioè un governo silenzioso, di fronte ad una mozione del settore di estrema sinistra, ed una estrema destra che supplisce al silenzio del Capo della Regione. Questo io volevo sottolineare.

RESTIVO, Presidente della Regione. Il Governo non è affatto silenzioso.

TAORMINA. Allora vuol dire che ha parlato per delega; ha delegato, infatti, il collega Seminara a dare, qui, chiarimenti sulla crisi del Governo.

RESTIVO, Presidente della Regione. Il Go-

verno, secondo la vostra tesi, riceve le deleghe, non le dà. Non sia in contraddizione con se stesso.

VARVARO. In questo caso è diverso. A volte, infatti, le riceve ed a volte le dà. Il Governo, veramente, dà più di quanto non riceva.

TAORMINA. Vi è, poi, un altro punto da sottolineare, cioè un certo orientamento a difendere la formula ed a svilire le realizzazioni della autonomia intesa come strumento democratico. Una concezione, cioè, a tipo coloniale dell'autonomia, concezione che non tiene conto dei condizionamenti democratici dell'autonomia regionale siciliana.

RESTIVO, Presidente della Regione. Ma lei, allora, è pungente!

TAORMINA. Può interrompere più tardi su questo argomento. Ha la possibilità di rispondere a tempo opportuno.

Il Governo, in sostanza, ha una concezione dell'autonomia, che si richiama a quell'articolo apparso su *Sicilia del Popolo*, intitolato « Sicilia, terra di rifugio », del quale ho parlato l'altro giorno, intervenendo in sede di esame del bilancio degli enti locali. « Sicilia terra di rifugio »: invito alle speculazioni di tutto il mondo, perchè la Sicilia, come diceva quell'articolista, è una terra in cui non sono facili le agitazioni sindacali. In sostanza, una interpretazione di autonomia che serve a discarico della classe dirigente, responsabile, in regime unitario, della carenza della nostra Regione.

Sottolineamo, dunque, in polemica con questa atmosfera, con questo indirizzo, quanto nello Statuto è indicato come adempimento di dovere inderogabile: l'autonomia condizionata da istanze di progresso sociale; l'accenno, contenuto nell'articolo 14, ai « limiti delle leggi costituzionali dello Stato senza pregiudizio delle riforme agrarie ed industriali deliberate dalla Costituente del popolo italiano »; l'accenno, di cui alla lettera f) dell'articolo 17, alla « legislazione sociale: rapporti di lavoro, previdenza ed assistenza sociale, osservando i minimi stabiliti dalle leggi dello Stato ». Ed il concetto della solidarietà nazionale, che sorge dalla dizione dell'articolo 38 dello Statuto, dove è detto: « Lo Stato verserà annualmente alla Regione, a titolo di solidarietà nazionale,

una somma da impiegarsi in base ad un piano economico, nell'esecuzione di lavori pubblici »: non è un sacrificio che si chiede allo Stato, alla società italiana, in favore delle popolazioni diseredate del Meridione, ma una riparazione per tutto quanto ha realizzato a nostro danno in lunghi decenni.

E, finalmente, entriamo nel vivo dell'argomento: la riforma amministrativa, prevista all'articolo 15, intesa come condizionamento dell'autonomia alla libertà dei comuni. A questo proposito, va ricordato il tentativo fatto dalla opposizione, all'inizio della prima legislatura, nel 1948, per ottenere la estensione alla Sicilia della legge nazionale, con cui si dava un duro colpo ai poteri prefettizi. La nostra richiesta venne allora respinta e l'onorevole Cacopardo — che noi ricordiamo ancora con commozione, sebbene fossimo da lui profondamente divisi politicamente nella concezione dei problemi fondamentali della vita della nostra Isola — in quella seduta del 9 dicembre 1948, associandosi a quanto sostenuto dall'allora Presidente della Regione onorevole Alessi in armonia con la maggioranza della Commissione, si dichiarava favorevole alla sospensione dell'esame di quel disegno di legge, perchè aveva avuto assicurazioni dall'Assessore agli enti locali del tempo, onorevole Restivo, che il progetto di riforma amministrativa era già pronto e sarebbe stato discusso dall'Assemblea nella successiva sessione, per cui non sarebbe stato saggio affrontare allora una riforma parziale per fare poi una riforma totale a distanza di appena due mesi. E aggiungeva l'onorevole Cacopardo: « Per non voler attendere altri due mesi, l'Assemblea non dovrebbe essere costretta a recepire una legge che non è frutto della sua elaborazione e che non trae vantaggio dai lavori della Commissione governativa, che ha già in studio la riforma amministrativa nella Regione, e dalla esperienza di quei tecnici che la Commissione legislativa dovrà poi sentire. » (Interruzione dell'onorevole Restivo)

FRANCHINA. Il disegno di legge era di iniziativa governativa.

TAORMINA. L'onorevole Cacopardo dava, quindi, testimonianza della imminenza della riforma amministrativa nell'Isola e, nell'atmosfera di queste garanzie, la maggioranza dell'Assemblea respingeva la nostra richiesta di

II LEGISLATURA

CCCXXXIII SEDUTA

30 NOVEMBRE 1954

recepire immediatamente la legge nazionale che allentava al diquà dello Stretto i poteri prefettizi onde eliminare l'assurdo di una autonomia regionale che poggia sullo strapotere dei prefetti, in violazione di una di quelle norme fondamentali alle quali accennavo poc' anzi, e cioè di quella contenuta nell'articolo 15 dello Statuto: « L'ordinamento degli enti locali si basa, nella Regione stessa, sui comuni e sui liberi consorzi comunali, dotati della più ampia autonomia amministrativa e finanziaria ».

Dunque noi sentiamo, con particolare calore, come la riforma amministrativa non possa essere che un frutto di una atmosfera democratica della vita della nostra Regione e non freddo adempimento burocratico, quale, in ultima analisi, diverrebbe, se concedessimo la delega legislativa al Governo.

La particolare urgenza della riforma amministrativa — che costituisce l'aspetto più chiaro della qualificazione democratica della autonomia — poggia anche, onorevoli colleghi, sul diniego di recepire la legge nazionale, frutto non di un parlamento ordinario, ma dei lavori della Costituente del popolo italiano. Il Governo regionale, in quella occasione, ha scritto una pagina veramente storica, che non va dimenticata: in Sicilia, in regime di autonomia regionale, maggiori poteri prefettizi!

FRANCHINA. E a Reggio Calabria no!

TAORMINA. In Sicilia si è voluto collaudare il concetto della tutela prefettizia, concetto profondamente antidemocratico, poichè — lo riconosciate o no, riusciate oppure no, attraverso la retorica autonomistica, a schermarlo — la tutela prefettizia è l'aspetto più grave, l'attentato più profondo alla sovranità popolare, è la critica alla sovranità popolare, è la riserva contro il suffragio universale, è una trincea, il potere prefettizio, della ripresa totalitaria alla quale accennavo iniziando il mio intervento.

GENTILE. Se non ci fossero stati i prefetti, a quest'ora voi chissà che cosa avreste fatto!

FRANCHINA. Non dimentichi che ha giurato fedeltà alla Costituzione. La Costituzione dice che le prefetture sono organi che dovranno scomparire.

TAORMINA. L'addio ai prefetti, è un addio, onorevole Gentile, che non merita rimpianti.

Nel mio intervento di alcuni giorni fa, sul bilancio degli enti locali, sottolineavo l'aggressività della funzione prefettizia e, nell'inviare un saluto al Sovraintendente ai monumenti, al Procuratore delle imposte, al Commissario dell'Automobil Club e persino alle autorità più lontane dalla simpatia popolare, dicevo: « Per carità, non ci si veli di commozione nel licenziare i prefetti! ».

Pensando al giorno (speriamo non lontano) in cui, effettivamente, i prefetti se ne andranno, non si velino di commozione gli occhi dei colleghi del centro e, soprattutto, dei colleghi della destra, perchè l'unità nazionale non ha avuto mai nei prefetti uno strumento di valida tutela.

I prefetti, per il loro modo di agire, soprattutto nel meridione d'Italia, hanno meritato l'invettiva di Gaetano Salvemini, il quale parlò di « Governo della malavita » accennando proprio all'opera dei prefetti nel Mezzogiorno di Italia. L'istituto prefettizio non è stato, in Italia, lo strumento che Napoleone ideò per la Francia, come salvaguardia dell'unità nazionale, come remora alle discordanze nazionali, come controllo ai contrasti comunitaristici, ma soltanto un mezzo di oppressione politica. E ben sappiamo — aggiungevo ancora in quel mio intervento — che nei giorni in cui fu in pericolo l'unità della nostra Patria, dopo l'occupazione alleata, le energie morali della resistenza non sortirono dalle prefetture, dalle questure, già pronte, in alcuni centri, alla consegna dei poteri. Tutt'altro: collusioni erano avvenute e si maturavano. Tali energie scaturirono soltanto dalla coscienza popolare, dagli intellettuali dell'Isola, rimasti fedeli all'unità della Patria. Vorrei, quindi — dicevo ancora — che non abbiate, onorevoli colleghi, preoccupazioni sentimentali e patriottiche, quando vi diciamo che, per dare la libertà agli enti locali, c'è un solo rimedio radicale; l'allontanamento dei prefetti. Forse l'ascarismo politico, piaga del meridione, non è, in gran parte, da connettere al potere prefettizio? Forse la riforma amministrativa non è uno strumento che guarda queste possibilità di ascarismo politico, che va diventando retaggio lontano del nostro Mezzogiorno, della nostra Isola? Che forse la riforma amministrativa non è chiara purificazione del trasformismo, che ha reso teriore la vita politica della Sicilia?

Onorevole signor Presidente, onorevoli colleghi, il problema della libertà comunale, ormai, si discute perfino sul piano internazionale. A Venezia, tempo fa (non rammento se parecchi mesi o pochi mesi or sono) vi è stata una grande riunione di sindaci di tutto il mondo, convenuti per studiare questo problema.

RESTIVO, Presidente della Regione. L'anno scorso sono venuti in Sicilia. È la stessa organizzazione che è andata a Venezia. Se cita Venezia, perchè non deve citare Palermo?

TAORMINA. Riferirò un episodio grazioso, che non si armonizza con quel convegno.

FRANCHINA. Ce n'è una di parte strettamente occidentale, se ritiene di ironizzare.

RESTIVO, Presidente della Regione. No, non ironizzo. Questa stessa organizzazione ha tenuto, l'anno scorso, un suo convegno qui a Palermo.

TAORMINA. Si davano convegno a Venezia sindaci di piccoli e grandi comuni del mondo per studiare come aiutarsi a vicenda, per rendere sempre più liberi i comuni. Il Presidente della Regione accennava ad una visita di questi egregi signori presso il suo ufficio.

RESTIVO, Presidente della Regione. No, a Palermo.

TAORMINA. Ma io vorrei ricordare all'onorevole Presidente della Regione quella spedizione italiana dei prefetti, 20 o 22, fra i quali era il dottor Vicari, ora prefetto di Genova. Quella spedizione di prefetti si è recata in Inghilterra per studiare l'ordinamento amministrativo di quella nazione. Dica il Presidente della Regione come questo sforzo internazionale per dare libertà ai comuni si armonizza con quella spedizione di materiale prefettizio, di quella truppa di prefetti, a Londra e nelle altre città inglese; spedizione che rappresenta quasi un tentativo di contaminazione delle libertà inglesi.

FASINO, relatore di maggioranza. Ma se lei dice che in Inghilterra non ci sono prefetti! Eppure, sono andati ad imparare!

TAORMINA. La riforma amministrativa, in Sicilia, ha un aspetto particolare poichè è anche regolatrice di certe remore che si frappongono all'unità regionale, di certi contrasti deteriori che qua e là si notano, soprattutto nei rapporti fra le grandi città dell'Isola. I comuni ricchi di poteri (non la Regione forte che sostituisce lo Stato forte) mettono in sordina questa articolazione di libertà comunali. La riforma amministrativa allontanerebbe definitivamente certi elementi deteriori di contrasto fra le grandi città sicule.

L'onorevole Cannizzo ha voluto accennare ai meriti del Partito liberale, in riferimento alla avanzata democratica dell'Italia. Consentite che io dica, ancora una volta, quale è stato, in materia di libertà comunali, lo sforzo del Partito socialista italiano sin dagli inizi del suo debutto nella vita politica nazionale, cioè sullo scorso del secolo scorso; consentite che io richiami, ancora una volta, la protesta fatta dal Partito socialista italiano, alla fine del secolo scorso, negli anni 1894-95-96, protesta così ricca di significato democratico, che non si può non rileggere, soprattutto, pensando a quello che avvenne in Sicilia ed in altre parti d'Italia a seguito delle repressioni crispine. Il Partito socialista italiano, polemizzando con l'onorevole Grippo, autorevole parlamentare della politica meridionale dell'epoca, nativo della Basilicata, usava una espressione molto vivace, ma l'asprezza polemica giustificava quella vivacità di espressione. Diceva: « Un « procuratore collegiato » (accennava alla qualità di illustre avvocato del Foro napoletano, dell'onorevole Grippo) « che ha messo il sottile ingegno di causidico » (veramente adoperava una espressione più aspra: « azzeccagarbugli »: ma io dico: « causidico ») « al servizio del vizio della coalizione delle paure costituzionali, ha detto alla Camera, con efficacia di sintesi: « Se è necessario, noi siamo disposti a sacrificare la libertà all'unità ». Arieggiava, questa affermazione, i motivi crispini dell'unità nazionale. Soggiungeva il Partito socialista italiano, in quella sua enunciazione: « E, al motto ardito, pieno di mirabile insolenza, rompente la crosta impomatata dell'ipocrisia politica italiana, plaudirono freneticamente due terzi dei settori della Camera italiana: unità, sì, perché l'unità è la più ampia « cerchia aperta di negozi arricchitori, è il « crescere degli appalti e delle ferrovie, è il « debito pubblico aumentato, lo sfruttamento

« delle velleità coloniali, il saccheggio delle banche privilegiate, è la regia, le convenzioni, l'Africa, la Cina. Libertà no, perché la libertà è la critica di tutto ciò, è la difesa degli sfruttati, è l'organizzazione dei lavoratori, la denuncia quotidiana della stampa e l'ingrossare delle ire e delle giustizie popolari, è la fine dell'unità; libertà e unità sono termini contradditori: nel duello perisca la libertà e trionfi l'unità ».

« Ma il motto fu raccolto come un guanto di sfida: Milano, Torino, Piacenza, Parma, Paravia, Novi, Alessandria, etc. insorsero in nome della libertà e conquistarono quei comuni ».

« Il senso di queste lotte popolari è sempre uguale attraverso le differenti posizioni della battaglia; la libertà è sacrificata alla unità, il comune non è che il più grosso contribuente dello Stato, il più truccato, il più perseguitato. La taglia che esso è costretto a pagare è un vero atto di sudditanza, perché la politica generale che esso è destinato a seguire non è la politica che farebbe il comune ».

« L'imposizione, grave in sè, diventa ingiusta e oppressiva come quella pagata a un principe forestiero. Il malcontento politico sobilla la ribellione amministrativa. Nella antitesi grippiana dell'unità e della libertà e nella confessione pinettiana (Pinetti), che urge avanti ogni cosa ridurre nei laccioli i comuni, ove ben selvaggia è la desolazione economica e più vivo il senso della cosa pubblica, sta tutta la spiegazione dell'insurrezione dei comuni che noi auspicchiamo. Tutte le energie locali produttive, trepide del brutale saccheggio dello Stato scuopone, militarista, crapulone, istintivamente si dirige no verso il comune, cercando quivi un riparo contro l'impervese politica. Si opponga il comune contro il prepotere dello Stato: reclami la sua piena autonomia, dinieghi, se occorre, ultima ratio, i tributi, ma ottenga che le forze vive restino nel comune e fondono interessi collettivi tangibili per tutti i consociati, anzichè venire stornate dalla loro fonte per essere disperse lontano, a scopi bui, a beneficio di strane, sinistre camere ». E concludeva: « Se lo Stato si dichiara impotente a conciliare libertà ed unità, ebbene, penseranno i comuni, in mano al popolo, a riconciliare libertà ed unità ».

Questa è la posizione del Partito socialista,

che esprimeva, esso solo, sullo scorso del secolo scorso, il pensiero, le esigenze dei lavoratori italiani, ai quali accennava l'onorevole Cannizzo come beneficiati dalla cordialità liberale che su di loro cadeva come una benedizione.

E mi piace, questa volta, accennare ad una espressione interessantissima, adottata in un congresso socialista dei comuni emiliani, nel 1897, da Antonio Graziadei, in un suo intervento sulle libertà comunali: « I poteri prefettizi — egli diceva — fanno dei comuni ni trappole per i sorci ».

E quel professore Gaetano Salvemini, al quale poco fa accennavo, nel suo intervento, diceva: « Lottiamo contro l'ingerenza prefettizia; noi consideriamo le sedie imbottite degli scanni comunali, su cui si deve poggiare per lenire lo spasimo delle nostre emorroidi ».

Contro questa posizione di energia critica, anche se audace nei termini, è sorta in questi ultimi tempi, purtroppo, la voce di Luigi Sturzo, diretta a dimostrare la necessità di privare di contenuto politico, di significato democratico, di significato di difesa della democrazia, la lotta amministrativa. In un articolo del professore Luigi Sturzo, pubblicato — è non in prima pagina, non so perché — dalla *Gazzetta del Sud* di Messina, si accennava alle pressioni prefettizie particolarmente oltranziste durante il regime totalitario, ma vi si opponevano, poi, con un parallelo non giustificato, le ingerenze dei partiti dirette a politicizzare la vita delle pubbliche amministrazioni. Purtroppo, Luigi Sturzo pare che si affannò a smentire o a confutare quanto su di lui scriveva Piero Gobbi, in pagine che sono ben presenti al nostro ricordo.

Dunque, la infezione autoritaria alla riforma amministrativa è data dalla legge-delega. Sia l'assenza, dovuta a motivi di lutto, dell'Assessore agli enti locali, al quale invio le mie condoglianze; ma egli, nella euforia della chiesta delega, assai fatuamente accennava, in un suo intervento, ad una specie di ispirazione per questa sua grande storica latitante, della quale vuole privare, per spirito soccorrevole nei confronti, forse, della nostra stanchezza, questa Assemblea.

Egli diceva: « Il locale in cui io lavoro ha un fasto che è bene attonato alla importanza politica dell'Assessorato. Io debbo ancora una volta ringraziare i principi Moncada e Borghese, i quali, certamente ubbidendo ad

II LEGISLATURA

CCCXXXIII SEDUTA

30 NOVEMBRE 1954

« un richiamo dei loro antenati, hanno apprezzato per l'Assessorato un locale particolarmente degno ». E la legge-delega ha, in un certo senso, perché violatrice dei poteri del Parlamento e, quindi, della Costituzione e della democrazia, il richiamo ai fantasmi principeschi che, la notte, popolano i lussuosi locali dell'Assessorato per gli enti locali.

FASINO, *relatore di maggioranza*. Argomenti molto seri!

TAORMINA. Sono frasi di un discorso dell'onorevole Alessi. Mi dispiace che lei non trovi serio un argomento di Alessi.

FASINO, *relatore di maggioranza*. E' una ora che parla ed ancora non accenna alla riforma amministrativa!

TAORMINA. In fondo può anche essere, ma è deplorevole che Ella, in assenza dell'onorevole Alessi, dica che sia poco serio quanto egli allora diceva.

In quel discorso si intravede, quasi, una passione per la delega, che soverchia la passione per lo storico avvenimento della riforma amministrativa, ammenochè l'Assessore non intenda definire storico l'evento, il grande evento della delega che l'Assemblea dovrebbe dare al Governo per la riforma più profonda, più significativa e più fondamentale per la vita della nostra Regione.

Si è accennato al carattere eccezionale dell'articolo 76 della nostra Costituzione: « Lo esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti ».

FASINO, *relatore di maggioranza*. Si vede che non si è messo d'accordo con il suo collega Ausiello; peccato!

TAORMINA. Mi consenta, onorevole Fasino, lei che ostenta quotidianamente gli orientamenti non di accasermamento dell'opinione dei membri del suo Gruppo, di esprimere una opinione, anche se non condivisa dall'onorevole Ausiello.

D'ANGELO, *Assessore delegato al turismo allo spettacolo*. Ne prendiamo atto.

TAORMINA. La Costituzione, quindi, allo articolo 76, dopo avere solennemente affermato che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo, sottolinea la eccezionalità della norma, adottando con la limitazione che segue, le opportune cautele: « soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti ».

Il limite oggettivo posto dalla Costituzione è, quindi, di per sé limitato, poichè riguarda « oggetti definiti » rispetto alla « materia ». Lo ordinamento amministrativo della Regione siciliana si può paragonare all'ordinamento amministrativo dello Stato. « Oggetto definito » potrebbe essere, ad esempio, il problema delle circoscrizioni comunali, ma non già l'intera « materia » della riforma amministrativa.

Ritengo che valga accennare alla timida difesa, a cui ha fatto ricorso il relatore della legge-delega sui pubblici impiegati, onorevole Zotta, al Senato della Repubblica. Egli, quasi sgomento della gravità della richiesta della delega per un argomento, per giunta, di gran lunga meno importante di quello di cui ci occupiamo, la riforma amministrativa della Regione siciliana...

FASINO, *relatore di maggioranza*. Però, Di Vittorio non era di questo parere!

TAORMINA. ...concludendo, diceva: « Del resto, il Parlamento può discutere, può analizzare a tal punto i principi ed i criteri da inserire nella legge, da lasciare al Governo appena la formulazione tecnica della norma.

Ed allora io dico: a che cosa si ridurrebbe la legge-delega, tranne che ad un affronto ai poteri dell'Assemblea, se dovesse essere articolata con tale sottigliezza da non lasciare al Governo alcun margine tranne che la formulazione, semplicemente tecnica, degli articoli? Infatti, mentre, da un canto, si pone come fondamento della richiesta di delega, il problema della gravità del compito, a cui l'Assemblea non potrebbe adempiere, dall'altro, polemizzando con noi, si dice: fate come se la delega non esistesse.

FASINO, *relatore di maggioranza*. Ma chi lo dice? Lo dice lei.

TAORMINA. Lo dice l'onorevole Zotta, senatore della Repubblica.

FASINO, *relatore di maggioranza*. Ma parli

II LEGISLATURA

CCCXXXIII SEDUTA

30 NOVEMBRE 1954

della riforma amministrativa della Regione siciliana!

TAORMINA. Io escludo la questione della delega, risalendo al principio costituzionale, perché ritengo che chiunque voglia intervenire non potrebbe non richiamarsi alle disposizioni della nostra Costituzione.

E' opportuno menzionare quanto insigni costituzionalisti, come Falzone, Palermo e Consentino, hanno scritto nel commento alla Costituzione della Repubblica italiana. « Dalla dizione di oggetti definiti » — così si esprimono quegli egregi studiosi — « deriva un divieto al potere legislativo a concedere a quello esecutivo deleghe per disciplina di materie ». Ed è ovvio, quindi, pensare in siffatta maniera; altrimenti, dovremmo concludere che lo Statuto albertino sia stato più geloso tutore della facoltà del Parlamento, come organo legislativo. Il che denota l'assurdità della vostra richiesta, tanto più che nello Statuto albertino il potere legislativo era anche potere del sovrano. La richiesta della delega sarebbe un ritorno ai tempi passati, alla legge fascista del 31 gennaio 1926, con la quale si conferì al potere esecutivo la potestà di emanare norme aventi forza di legge e si diedero, praticamente, al fascismo i pieni poteri.

Non vogliamo qui fare ancora una volta, rilievi critici su chi votò e su chi non votò quella legge: essa fu, certamente, la pagina più terribile della moritura democrazia italiana; ma è opportuno sottolineare come la vostra richiesta di delega si orienti nel senso della legge totalitaria del 31 gennaio 1926.

FASINO, relatore di maggioranza. Ma non dica cose ridicole!

Questo non significa neppure fare della polemica politica. Significa dire, soltanto, delle esagerazioni.

TAORMINA. Onorevole Fasino, io rispetto le sue parole doloranti, ma torno a pregare lei di volere essere più parlamentare nelle interruzioni, e chiedo se il Presidente non senta, almeno, il dovere di richiamarla al rispetto delle regole parlamentari.

PRESIDENTE. Il contraddittorio ci vuole, purchè non vada oltre i limiti.

FASINO, relatore di maggioranza. Non siamo degli sciocchi. Lei parla ad un'Assemblea.

TAORMINA. Gli è che trattasi di esaminare se la delega richiesta sia diretta solamente a consentire, nel senso costituzionale, la riduzione in articoli di una materia non opinabile, di una materia, diremo, assolutamente pacifica. Che non sia, invece, materia pacifica risulta da quanto l'onorevole Alessi ebbe ad affermare e a scrivere: « E' una svolta storica che involge profondi problemi che abbiamo il dovere di risolvere ». Quindi, non si tratta di materia pacifica, che consenta una rapida formulazione tecnica, attraverso l'istituto della delega del potere legislativo al potere esecutivo. E l'incalzare, come un costume, delle richieste di delega al Parlamento nazionale, dà a noi maggior senso di responsabilità nel valutare, criticamente, la richiesta del Governo regionale. Dalla richiesta di delega per la riforma del pubblico impiego (legge attualmente in discussione alla Camera) al progetto di legge-delega per le autorizzazioni amministrative: è un fenomeno che incalza, con un significato antiparlamentare che è nostro dovere contrastare severamente.

La solennità della dizione, adottata dallo Statuto della nostra Regione, ci dà argomento per sottolineare la gravità della richiesta di delega. Infatti, non è semplicemente in senso cronologico che l'articolo 16 dello Statuto accenna al nostro dovere, quando dice: « L'ordinamento amministrativo di cui all'articolo precedente sarà regolato, sulla base dei principi stabiliti nel presente Statuto, dalla prima Assemblea regionale ».

L'onorevole collega Fasino, evidentemente per coerenza, nella sua relazione (di cui parleremo fra poco, cioè parlando finalmente di cose serie per contentarlo, dato che, per lui, cose serie non sono quelle che ha detto l'Assessore agli enti locali), ha cercato di sottolineare il senso cronologico dell'ammonimento dello Statuto.

SALAMONE. Accettiamo la precisazione che così entra in argomento.

TAORMINA. Noi sentiamo il dovere di sottolineare non solo il senso cronologico della norma del nostro Statuto, ma il senso dell'impegno politico fondamentale dell'Assemblea regionale siciliana...

FASINO, relatore di maggioranza. Lei non ha letto la relazione.

II LEGISLATURA

CCCXXXIII SEDUTA

30 NOVEMBRE 1954

TAORMINA. Questa è la marcia a ritroso dell'attività regionale: la Consulta regionale ha adottato il criterio delle libertà comunali, suggerendolo al legislatore, il quale ne ha fatto un dovere costituzionale per l'inserzione dello Statuto nella Costituzione della Repubblica, e noi, deputati regionali, ritorniamo ad una posizione peggiore di quella assunta dai consultori e dall'Alto Commissariato per la Sicilia. Questa marcia a ritroso non conviene alla nostra Assemblea. Uno spirito di contro-riforma è, in sostanza, nella ragione della legge-delega, uno spirito di contro-riforma, prima ancora della riforma.

Secondo l'amenno relatore di maggioranza, queste non sono cose serie!

FASINO, relatore di maggioranza. Con tutte le sciocchezze che sta dicendo!

CIPOLLA. Come si può tollerare questo? Le sciocchezze le dice lei!

TAORMINA. Come per la riforma agraria, che costituisce l'aspetto sociale più rimarchevole dell'attività dell'Assemblea regionale, cioè la cosiddetta apertura sociale, il Governo regionale — espressione, in sede autonomistica, della classe responsabile, in sede di politica nazionale, della depressione della Regione — ha tentato e tenta di travisarne la fase esecutiva in misura cautelare e conservativa degli interessi di quegli ambienti sui quali si appoggia, così, per la riforma amministrativa, il Governo regionale tenta di realizzare un ordinamento il più possibile aderente alle proprie esigenze di conservazione. E non mi sembra inutile accennare alla sentenza di un tribunale della nostra Repubblica, che, dopo aver esaminato, per una certa fattispecie, il problema delle leggi-delega, così concludeva (questo mio accenno non ha — credetemi — sapore di raffinatezza giuridica o di preziosismo da perditempo) a proposito dei provvedimenti legislativi delegati: « Vi sono poteri pieni dell'autorità giudiziaria di sindacarli, poiché essi, in sostanza, non sono altro che atti amministrativi ».

Come vedete, da questo rilievo sorgono, contrastate da un settore sicuramente insospettabile, le nostre preoccupazioni circa la incostituzionalità della delega che il potere legislativo accorderebbe al potere esecutivo. E la legge-delega, che in sede nazionale, come ho

detto in precedenza, è un assurdo costituzionale qualora si intenda regolare una intera materia e non già un oggetto definito, in sede regionale è un assurdo maggiore.

Riflettete un momento su queste considerazioni: il modo particolare di elaborare le leggi, la presenza obbligatoria dei tecnici e dei rappresentanti di interessi determinati, dà alle nostre commissioni legislative quell'aspetto di competenza, dietro il cui schermo voi intendete asilarvi chiedendo a noi l'audacia di una delega a vostro favore.

Non vale ostentare con declamazioni un culto idolatra per lo Statuto, se non si fa uno sforzo per comprenderne l'intima struttura, gli elementi di interpretazione di tutte le esigenze della nostra politica regionale. Non vale varare, quasi in omaggio ad un oltranzismo autonomistico, un istituto quale il Consiglio di giustizia amministrativa della Regione siciliana, ostentando le sue peculiarità che ne farebbero un istituto profondamente siculo; non vale ostentare questi meriti di oltranzismo autonomistico, quando poi non si adempie a ciò che vi è di più sostanziale, di più necessario nel nostro Statuto, per la vita democratica della Regione.

E perchè non accennare alla formula costituzionale, alle parole, alle espressioni che il Capo dello Stato è tenuto ad adottare secondo l'articolo 87 della Costituzione? Dice l'articolo 87 che il Presidente della Repubblica « promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di leggi e di regolamenti ». Questa diversità di espressione usata dalla Costituzione sottolinea la profonda differenza, la eccezionalità della delega che il potere legislativo dà al potere esecutivo.

E perchè non tener presente, in tema di diagnosi differenziale, dal punto di vista costituzionale, fra Nazione e Regione, anche l'articolo 74 della Costituzione, laddove è data facoltà al Capo dello Stato di chiedere una nuova deliberazione su una legge che egli non ritenga costituzionale, quasi come tentativo di protezione verso le minoranze sopraffatte dalle maggioranze?

E perchè, ancora, non tener conto che manca nel nostro Statuto la possibilità dell'iniziativa popolare delle leggi, possibilità data dall'articolo 71 della Costituzione? « L'iniziativa « delle leggi appartiene al Governo, a ciascuno membro delle camere ed agli organi ed

11 LEGISLATURA

CCCXXXIII SEDUTA

30 NOVEMBRE 1954

«enti ai quali sia conferita da legge costituzionale».

«Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno «cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli».

E non comprendete l'enorme importanza di questa norma e del fatto che tale norma non esiste per quanto riguarda la legislazione regionale?

Infine, ritengo doveroso invitarvi a riflettere anche sul contenuto dell'articolo 75 della Costituzione della Repubblica italiana, laddove è regolato il *referendum abrogativo* delle leggi: «E' indetto un *referendum popolare* «per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore «di legge, quando lo richiedano cinquecentomila elettori o cinque consigli regionali».

Non esiste, onorevoli colleghi, nel nostro Statuto regionale, la possibilità che sorga una richiesta popolare, abrogativa di una legge determinata, né la possibilità che venga chiamato al Governo regionale chi non sia investito del mandato parlamentare, mentre tale possibilità esiste sul terreno della vita costituzionale della nostra Repubblica.

E, finalmente, la unicameraleità che consente una particolare speditezza dell'attività legislativa è un aspetto dello Statuto che confuta il vostro argomento del ritardo che lo strumento legislativo porrebbe alle esigenze imperative della vita pubblica regionale.

CIPOLLA. Otto anni son passati!

TAORMINA. Onorevoli colleghi, spiacemi che taluno ritenga che questi argomenti non dovrebbero essere trattati. Ma io penso che, volendo seriamente affrontare il problema, sia strettamente doveroso tentare questa indagine differenziale — ripeto l'espressione impropria: «diagnosi differenziale» — di certi aspetti dello Statuto e di certi aspetti della Costituzione della nostra Repubblica.

Sul terreno dell'opportunità politica, del quale si è occupato l'onorevole Ausiello, va sottolineato, rialacciandomi alla prima parte del mio intervento, il clima di pericolo che esiste per la democrazia, specialmente nella Regione siciliana. E richiamo, a tal proposito, lo accenno del caro collega Colajanni agli esperimenti sulle cavie; accenno da lui fatto, intervenendo a sostegno della mozione presentata

dal Blocco del popolo circa i cambiamenti avvenuti in seno al Governo.

FRANCHINA. La cavia sarebbe Germana o noi?

TAORMINA. La cavia è il popolo siciliano, secondo l'espressione di Colajanni.

SALAMONE. L'interruzione doveva essere intonata all'importanza dell'intervento dello onorevole Taormina!

TAORMINA. Vi è, dunque, in un certo senso, nella nostra preoccupazione, l'*animus* di vaccinare, con siero democratico, la vita della Regione siciliana. In queste posizioni aspre, ma doverose, dell'opposizione, in riferimento alla pretesa della delega, voi, onorevoli colleghi, deviate anche la preoccupazione della vaccinazione democratica di questo organismo che è la Regione siciliana, minacciata da una concezione autoritaria.

E, a dimostrazione dell'inopportunità della legge-delega, quale argomento migliore e di ritorno di quello fornito proprio dall'Assessore agli enti locali e ripetuto dal relatore di maggioranza nella sua relazione? Cioè: grande compito storico. E per questo compito sarebbe idoneo il Governo e non idonea l'Assemblea! Basterebbe questa affermazione, questo argomentare che voi portate a sostegno della delega, per farvi dire a noi: «Siate uomini politici degni: non accogliete la nostra suggestione!» Sarebbero queste le parole di resipiscenza che il Governo dovrebbe dire dopo avere avuta questa audacia: «Non ci ascoltate; ritenetevi degni, voi quanto noi, del compito storico della riforma amministrativa della Regione siciliana: libertà dei comuni, consorzi di comuni, via i prefetti!», invece, su questo materiale imponente, controverso, appassionante, una targhetta di modesta fatica burocratica: «legge-delega».

Mi sovviengono, a questo punto, le parole pronunciate dall'onorevole Cannizzo, il quale, a conclusione del suo intervento protrattosi per due intere sedute, diceva: «Questa riforma ma o si fa da grandi o non si fa. Io sono sicuro che non potrà venire fuori Minerva che balza dal cervello di Giove; ma non vorrei che venisse fuori il manto di Arlecchino».

E io direi all'onorevole Cannizzo (che, dopo un così prolungato intervento, evide-

II LEGISLATURA

CCCXXXIII SEDUTA

30 NOVEMBRE 1954

mente, merita il giusto riposo!): Ma perchè, allora, Ella approva la legge-delega? Perchè, nella prima legislatura, mai sorse una pretesa suffatta? Perche non sorse per la riforma agraria?

CIPOLLA. Potevano delegare il principe di Giardinelli!

TAORMINA. Perchè l'oltranzismo agrario del collega Giardinelli non riuscì a determinare nel Governo il convincimento della opportunità della delega? Ma abbandoniamo questo interrogativo riguardante la riforma agraria, che il Governo ha voluto lasciare alle nostre cure, alle nostre preoccupazioni ed alle cure della maggioranza, ed accenniamo alla mancata richiesta di delega per la legge di riforma amministrativa.

Nel disegno di legge del 28 gennaio 1951 — fatica del Governo regionale alla quale accenna con molta serietà l'onorevole Fasino — non vi è cenno alcuno di richiesta di delega. Adunque, ben a ragione io trovavo, come sfondo alla richiesta di delega, una qualche cosa che marcia, che progredisce e che arriva a quella esasperazione di un silenzio del Governo, supplito ed integrato dalla voce di un collega dell'estrema destra, il quale ha potuto dire: « So io le ragioni del rimpasto, perchè il rimpasto fu nostra vittoria ». E nei commenti sul rinvio della seduta drammatica dell'aprile 1951, in cui l'opposizione tentò di assolvere un compito storico — ritenendolo veramente, e non solo teoricamente, storico — l'onorevole D'Angelo, in un suo articolo intitolato « Rinvio », scriveva, fra l'altro:

« La riforma amministrativa è una cosa seria e non poteva essere approvata in pochi giorni e tanto meno discussa seriamente in otto giorni, ammenochè non si pensasse veramente di sabotare lo Statuto dell'autonomia, approvando una legge che certamente sarebbe stata ancora una volta annullata dall'Alta Corte e questa volta forse per incostituzionalità ». Un uomo politico di primo piano commenta quel grave avvenimento della Assemblea regionale e, in sede di commento, non fa alcun accenno, neanche il più vago, alla imperiosa esigenza di una legge-delega per risolvere tale ponderoso problema! E questi argomenti, dell'inettitudine dell'Assemblea, della incapacità politica dei suoi membri, delle risse che caratterizzano la vita dell'Assem-

blea, dei contrasti che tolgo irrimediabilmente la possibilità di compiere un buon lavoro legislativo, questi argomenti — ripeto — sorgono successivamente, nel pieno della seconda legislatura. L'urgenza: ecco il motivo che, accanto alla importanza storica del problema e del momento, diventa il caposaldo della richiesta di delega!

Nella relazione dell'onorevole Alessi, si dice, addirittura, che questa è l'era della velocità e, quindi, bisogna far presto! Ma, pur ammettendo che sulla nostra Assemblea gravi oggi questa pesante ipoteca, che del resto potremmo estinguere facendo interamente il nostro dovere, tenendo anche sedute notturne — alle quali sembra voglia abituarsi il nostro Presidente — anche ad ammettere che ciò debba costarci molta fatica, di chi la colpa del ritardo? Perchè volere delle sedute agitate per discutere la legge-delega in questo scorci di seconda legislatura, come in quello della prima legislatura si ebbe quella seduta drammatica, nella quale le forze dell'opposizione volevano adempire al loro dovere e le forze della maggioranza si opposero decisamente a che questo dovere venisse adempiuto?

Dunque, l'urgenza è nostra colpa? Vi siete messi volontariamente nello stato di urgenza. Non potete, quindi, giovarvene per ottenere la delega.

Ah! C'è il conforto — peraltro, ridicolo conforto — promesso dall'Assessore agli enti locali, di una commissione che doveva essere nominata dal nostro Presidente, una specie di commissione di « assaggio » della « cucina » della delega. L'onorevole Alessi aveva già chiamato a farne parte sei egregi uomini; ma l'onorevole Fasino ne ha fatto rinunzia, perchè l'articolo che vi si riferiva non è riprodotto nel testo in discussione, non è stato accolto dalla Commissione legislativa. Ah! il ridicolo di questa « Commissione di assaggio »! I professori: garanzia della libertà e della costituzionalità delle leggi!

L'esperienza dell'alta cultura italiana non ci autorizza a questi ottimismi. Ricordiamo la grandezza di Mazzini, naufragata, in un certo momento di emergenza della vita politica della nostra Patria, quando egli diventò il teorico della retroattività della pena di morte. Non dimentichiamo il Ruffini, il piemontese Ruffini, che, insieme ad altri, non giurò fedeltà al regime che lo pagava. In linea di massima, l'alta cultura universitaria italiana non po-

trebbe sostituirsi al senso di difesa che le assemblee ed i parlamenti devono trovare nell'intimo della propria funzione, perchè, in verità, è la responsabilità politica che ci proviene dal mandato che, molte volte, ci rende, anche se tendenti alla pigrizia, non dico alla vilta, più solerti e più ricchi di resistenza. Questo è il significato della libertà del potere legislativo.

Corroborati dal mandato, noi, i parlamentari nazionali, tutti i rappresentanti del popolo, siamo più adatti alla difesa delle posizioni di libertà di quanto non lo siano le competenze giuridiche anche le più profonde. L'avvenire della pace, per esempio, anche in senso di ordinamento giuridico, che prevenga ed eviti la guerra, è stato certamente meglio difeso da chi è morto protestando contro il generale Eisenhower, che non dalle alte teoriche di Francesco Carnelutti. E la gravità di Francesco Carnelutti e del professore Salemi o di altri uomini dell'alta cultura universitaria italiana, che sicuramente sono stati chiamati dal Presidente Restivo a quel tale collaudo costituzionale e di libertà del parto della legge-delega, non potrà difendere le libertà costituzionali meglio e più dei parlamentari eletti dal popolo.

E l'onorevole Fasino, relatore di minoranza (scusi, onorevole Fasino, volevo dire di maggioranza; chissà, gli eventi potranno precipitare ed allora la vedremo al posto di minoranza!)...

FRANCHINA. Si riferiva all'argomento: sono argomenti minimi!

TAORMINA. ...vede la gravità della sua posizione di sostenitore della legge-delega e sente il bisogno di richiamarsi alla teoria della divisione dei poteri. Questa grande conquista fondamentale, per la quale noi non abbiamo sottintesi, remore o intrepidimenti — anche se, qualche volta, potesse sembrare, in un certo senso, più speditamente democratica una costituzione che non ne ammettesse l'istituto —, la grande conquista della divisione dei poteri, è contro la legge-delega, tanto è vero che il collega Fasino, a pagine 24-25 della relazione, accenna a questo concetto: « Oggi non si accetta facilmente né per intero, comunque, la teoria del Montesquieu della divisione dei poteri ».

FASINO, relatore di maggioranza. E' più aggiornato di lei; non si preoccupi!

TAORMINA. Così, da una parte, vediamo l'onorevole Alessi, che vuole sottrarre, inspiegabilmente, il compito storico all'Assemblea, per prenderselo lui, in partecipazione col Governo, e, dall'altra, vediamo l'onorevole Fasino, che nega la teoria della divisione dei poteri.

Dei precedenti del 1949 hanno parlato l'onorevole Montalbano ed anche l'onorevole Ausiello; quindi, mi astengo dal parlare dei precedenti legislativi e giurisdizionali dell'Alta Corte per la Regione siciliana. Ritengo, peraltro, che l'assurdo della delega possa anche affiorare evidente da un esame approfondito dell'articolo 1 del disegno di legge. Il capoverso dell'articolo 1 del disegno di legge della Commissione dice: « Il Governo della « Regione è altresì delegato a promulgare e « pubblicare la legge-delega con le modificazioni conseguenti all'eventuale sentenza dell'« Alta Corte per la Regione siciliana, e ciò « entro un mese dalla sentenza medesima ».

Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, riflettete sulla gravità di questa affermazione. Adunque, noi dovremmo delegare ora, anche per conto dei deputati che verranno nella prossima legislatura, i signori della Giunta, affidando loro il compito storico di ledere il principio della divisione dei poteri, come dice lo onorevole Fasino, di adattare la legge a quelle che saranno le eventuali modifiche conseguenti alle decisioni dell'Alta Corte a seguito della impugnativa del Commissario dello Stato!

FRANCHINA. Con Scelba ministro dello interno!

TAORMINA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, voi spesso arricciate il naso di fronte a certe assemblee popolari.

SALAMONE. Di tipo russo.

CIPOLLA. Lasci stare!

TAORMINA. Assemblee popolari come quella che si è tenuta a Catania o come quella che si terrà a Napoli il 4 o il 5 dicembre, in quella grande città-sorella del Meridione della nostra Patria. Arricciate il naso di fronte

II LEGISLATURA

CCCXXXIII SEDUTA

30 NOVEMBRE 1954

a queste Assemblee popolari: Oh, sovvertimento! Oh, corruzione della democrazia rappresentativa, avanzare impetuoso, preoccupante, della democrazia diretta!

Ma cosa fate, signor Presidente, signori del Governo, onorevoli colleghi della maggioranza, cosa fate per salvaguardare la democrazia rappresentativa a cui noi crediamo, come crediamo alla divisione dei poteri?

CIPOLLA. Le denunzie all'autorità giudiziaria!

TAORMINA. Cosa fate per salvaguardare la democrazia rappresentativa, che ritenete strumento di attrazione nei contrasti, ricerca del veicolo giuridico per le più radicali conquiste, onde si è parlato persino di socialismo giuridico, frutto degli sforzi delle democrazie rappresentative?

Ci proponete una legge-delega, cioè additate al popolo la debolezza, la incapacità, la sostituibilità dell'organismo parlamentare. E la protesta di Catania contro la legge-delega (ne ha parlato, in quella sede, il collega onorevole Franchina) e la protesta che porteremo nel continente meridionale, sono il segno che le moltitudini controllano l'operato degli organismi della democrazia rappresentativa.

Noi non siamo molto ottimisti sulle possibilità di resipiscenza del Governo: comunque, vi invitiamo a ridare all'Assemblea la possibilità di assolvere il suo compito. Sarebbe un gesto veramente storico, se maturasse nel Governo un senso di maggiore rispetto per la libertà parlamentare, un senso di ossequio per la dignità dell'Assemblea.

Perchè la infezione autoritaria, onorevoli colleghi, non è visibile soltanto nella richiesta della delega, ma anche nello svolgimento stesso del disegno di legge: sia nel testo originario presentato dall'Assessore agli enti locali, sia in quello elaborato dalla Commissione legislativa chiamata ad esaminarlo, vi è la prova di questa infezione autoritaria.

L'onorevole Alessi accenna ad una comprensione verso il comune libero che sorge, ma si aileta di porne a fondamento le ragioni etniche e pedologiche. Ma noi non cerchiamo i piccoli nazionalismi nei comuni, non ci cominviamo a quella concezione delle ragioni uniche che dovrebbero stare a base del comune.

L'onorevole Alessi, nella sua relazione, di-

ce: « Tale distribuzione del territorio dovrà, quindi, essere improntata alla combinazione dei seguenti criteri: etnici, pedologici, economici, sociali ». Ma noi non ci preoccupiamo, onorevole Petrotta, delle regioni etniche perchè Piana degli Albanesi avrebbe ragione di essere lieta di queste affermazioni....

SALAMONE. E' un discorso più serio.

PETROTTA, Assessore all'igiene ed alla sanità. Legga bene.

TAORMINA. Consentite che io faccia omaggio ai nostri albanesi, non all'onorevole Petrotta. Noi cerchiamo la sostanza delle libertà comunali, cerchiamo il rispetto dell'organismo democratico del consiglio comunale, che lo onorevole Assessore agli enti locali dice circondato di ridicolo. Riteniamo, inoltre, deplorevole l'affermazione dell'onorevole Alessi, che la democrazia perde quota ed è avviata a declinare. Il popolo, sempre secondo l'onorevole Alessi, non sentirebbe la necessità di questo organismo: il consiglio comunale. Ma l'onorevole Alessi dimentica l'esperienza sua di Assessore agli enti locali, dimentica che le forze popolari, che la maggioranza tende a respingere, sono le sole forze che animano la vita dei comuni; dimentica che, a Palermo, il gruppo di opposizione al Consiglio comunale doveva inviare un atto *extra* giudiziario al viceprefetto Vadalà, quando, dopo le elezioni, ritardava a convocare il Consiglio. Quell'egregio funzionario riteneva che non fosse poi così urgente rimettere al Consiglio comunale i poteri che egli aveva, per virtù prefettizia, mantenuti per un certo tempo.

Respingiamo, dunque, questo argomento dell'onorevole Alessi, in un certo senso seguito dal relatore di maggioranza, e respingiamo quei concetti di alta e bassa amministrazione, per la quale sarebbe competente o il consiglio comunale, se bassa, o il sindaco, se alta. Questo sforzo di sottrarre materia di giudizio e di intervento ai consigli comunali è, onorevoli colleghi, in un certo senso, in contrasto con le affermazioni che il consiglio comunale non ha abbastanza prestigio. Arricchite di prestigio il consiglio comunale, dando ad esso compiti sempre più ampi, e non negate, onorevole Fasino, di essere orientati verso una concezione autoritaria della funzione del sindaco, che noi chiamiamo concezione podesta-

II LEGISLATURA

CCCXXXIII SEDUTA

30 NOVEMBRE 1954

TAORMINA. Comunque, il decreto è del Capo dello Stato; e non è escluso che egli possa opporre un suo convincimento negativo...

RESTIVO, Presidente della Regione. Ma no!

TAORMINA. ...o possa provocare resipiscenze da parte del Ministro; cosa che noi possiamo anche sconoscere. Certo si è che l'atto porta la firma di un uomo, in un certo senso, al disopra della mischia. Per i comuni della Regione siciliana, in cui questo potere è affidato, su proposta dell'Assessore agli enti locali, al Presidente della Regione, occorrono particolari esigenze e protezioni. Quindi, la richiesta nostra, che risulta dalla proposta di legge del Blocco del popolo, è che, perlomeno, la questione venga sottoposta al riesame della Commissione legislativa per gli affari interni e l'ordinamento amministrativo.

RESTIVO, Presidente della Regione. E la divisione dei poteri come la considera lei?

TAORMINA. Dunque, la divisione dei poteri va concepita in tale senso, secondo il professore onorevole Restivo, cioè che il potere esecutivo deve sciogliere liberamente le amministrazioni che sono frutto del suffragio popolare! Strana concezione!

RESTIVO, Presidente della Regione. Il potere esecutivo è responsabile dell'ordine pubblico.

FRANCHINA. E' la teoria dell'altra sera.

TAORMINA. Lei ignora, allora, egregio signor Presidente, che i motivi di scioglimento per ordine pubblico sono stati soppressi financo dalla maggioranza della Commissione. Mi sembra, onorevole Presidente, che questo argomento vi sfugga dalle mani. Persino la Commissione ha cassato questo aspetto dell'intervento governativo nella vita degli enti locali. Non vi spetta più, anche se passasse la legge-delega, sciogliere i consigli comunali per motivi di ordine pubblico, ma solo per altri motivi. Quindi, la particolare esigenza della cautela, per proteggere le amministrazioni comunali dai pericoli di invadenza del potere governativo.

Ho detto poco fa che non sarebbe stato un assurdo politico attendere dal Governo una

conferma ed una resipiscenza. La conferma è che la riforma amministrativa dà all'Assemblea regionale una responsabilità storica; la resipiscenza: far sì che questa responsabilità venga adempiuta dall'organo legislativo e non dalla Giunta di governo.

Altri oratori, ancora, interverranno nella discussione e mi auguro che siano parecchi, anche di settori diversi dal nostro: chissà se da qualche intervento non sorgerà una voce che si associa a noi nel chiedere il rispetto dei diritti dell'Assemblea. Se ciò non avvenisse, noi saremmo autorizzati ancora una volta, a concludere come abbiamo concluso i nostri interventi sulla riforma agraria: « Il popolo italiano, il popolo siciliano, attende una più degna riforma, attende riformatori più idonei per questa degna riforma! ». (Applausi a sinistra)

PRESIDENTE. Comunico che i deputati iscritti a parlare saranno chiamati alla tribuna secondo il seguente ordine: Sammarco, Adamo Domenico, Guzzardi, Majorana Claudio, Purpura, Mazzullo, Napoli, Franchina, Grammatico, Cortese, Santagati Orazio, Varvaro, Salamone, Marinese, Ramirez, Occhipinti, Ovazza.

La discussione proseguirà nella seduta successiva.

La seduta è rinviata a domani, 1 dicembre, alle ore 17, col seguente ordine del giorno:

- A. — Comunicazioni.
- B. — Dimissioni dell'onorevole Adamo Ignazio da componente della 7° Commissione legislativa « Lavoro, previdenza, cooperazione, assistenza sociale, igiene e sanità » ed eventuale sostituzione.
- C. — Discussione dei seguenti disegni e proposte di legge:
 - 1) « Delega al Governo regionale della potestà di emanare norme per il nuovo ordinamento amministrativo degli enti locali » (121) (Seguito);
 - 2) « Riforma dell'ordinamento degli enti locali della Regione siciliana » (308) (Seguito);
 - 3) « I concorsi ospedalieri in Sicilia in relazione alla legge del 28 novembre 1952, n. 54 » (352);
 - 4) « Aggiunte alla legge regionale

II LEGISLATURA

CCCXXXIII SEDUTA

30 NOVEMBRE 1954

febbraio 1953, n. 4, concernente: «Concessione di contributi per la costruzione di case comunali» (343-A);

5) «Denominazione della frazione «Marzana» del Comune di Ucria (Messina) (419);

6) «Ratifica del D.L.P. 29-3-1951, n. 6, concernente: «Istituzione della Commissione regionale per la cooperazione» (28);

7) «Istituzione dell'Istituto siciliano di epidemiologia e patologia mediterranea» (104);

8) «Provvedimenti a favore delle industrie alberghiere e turistiche (373);

9) «Ratifica del D.L.P. 26-9-1951, n. 29, concernente: «Acceleramento dei pagamenti relativi all'esecuzione delle opere pubbliche di competenza della Regione» (72);

10) «Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 1951, n. 3, concernente agevolazioni fiscali a favore del commercio della roccia asfaltica» (340);

11) «Ratifica del D.L.P. 30-8-1951, n. 26, concernente: «Riduzione degli estagli relativi alla locazione dei fondi rustici ed alla vendita di erbe per il pascolo per l'annata agraria 1950-51» (60);

12) «Ratifica del D.L.P. 10-4-1951, n. 9, concernente: «Istituzione di una scuola di perfezionamento di Diritto regionale presso l'Università di Palermo» (32);

13) «Aggiunte e modifiche alla legge 11 gennaio 1951, n. 25, recante norme sulla perequazione tributaria e sul rilevamento fiscale straordinario» (146);

14) «Provvidenze a favore di iniziative turistiche» (198);

15) «Ratifica del D.L.P. 31-10-1951, n. 31, concernente l'istituzione di cantieri-scuola di lavoro per la sistemazione delle strade comunali» (95);

16) «Estensione delle agevolazioni previste dalla legge 27-2-1950, n. 13, alla costruzione di opere dirette alla intensificazione dei traffici commerciali ed industriali» (327);

17) «Estensione nel territorio della Regione siciliana di alcune disposizioni

contenute nelle leggi della Repubblica 19-8-1948, n. 1186 e 21-11-1949, n. 914, recanti miglioramenti economici al personale già dipendente dagli enti pubblici locali dell'Isola che fruisce di pensioni facenti carico al bilancio degli enti stessi» (142);

18) «Adeguamento delle pensioni ordinarie e degli assegni vitalizi al personale dipendente dagli enti locali della Regione» (22);

19) «Ratifica del D.L.P. 19-4-1951, n. 21, concernente costruzione e gestione di stazioni ad uso di linee automobilistiche» (44);

20) «Installazione obbligatoria di apparecchi radio sui motopescherecci con l'intervento del Governo regionale per il pagamento del relativo canone» (198);

21) «Provvedimenti a favore dei contadini immessi, a norma del decreto legislativo presidenziale 26 giugno 1948, n. 14, sui terreni soggetti alla legge 27 dicembre 1950, n. 104» (211);

22) «Norme integrative della legge regionale di riforma agraria» (227);

23) «Concessione di contributi per il miglioramento, lo ampliamento, il restauro e per l'attrezzatura dei mattatoi comunali» (238);

24) «Provvedimenti a favore delle aziende zootecniche colpite dalla siccità» (301);

25) «Aumento della spesa annua autorizzata dal D.L.P. 15-11-1949, n. 32, ratificato con legge 25-12-1950, n. 10, per la concessione di contributi per la partecipazione a mostre, fiere ed esposizioni italiane ed estere» (329);

26) «Aumento della spesa annua autorizzata dal D.L.P. 19-6-1950, n. 25, ratificato con legge 2-10-1950, n. 72, per la concessione di contributi per l'organizzazione di fiere, mostre e mercati a carattere artigiano e per la partecipazione dell'artigianato siciliano a fiere, mostre e mercati in Italia ed all'estero» (330);

27) «Applicazione delle disposizioni di cui ai comma primo, quarto e quinto dell'articolo 10 della legge regionale 12 aprile 1952, n. 12, ai mutui che vengono contratti per la costruzione di case assi-

II LEGISLATURA

CCCXXXIII SEDUTA

30 NOVEMBRE 1954

stite da contributi ai sensi della legge regionale 28 luglio 1949, n. 40 » (332);

28) « Modifiche alla legge regionale 9 marzo 1953, n. 7 » (379);

29) « Ratifica del D.L.P. 7-8-1952, numero 15, concernente: « Progettazione di opere di competenza degli enti locali » (221-A);

30) « Aggiunte e modificazioni alla legge regionale 21-7-1949, n. 36 » (129);

31) « Ordinamento dei Patronali scolastici nella Regione siciliana » (334);

32) « Modifiche al D.L.P. 14-6-1949, n. 21, sull'aggiornamento e pubblicazione della carta geologica del territorio della Regione siciliana e studi relativi, ratificato con modificazioni con la legge 30-11-1949, n. 54 » (139);

33) « Concessione di contributi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza del lavoro nelle miniere e cave della Regione » (356);

34) « Modifiche nella composizione del Consiglio di amministrazione del deposito cavalli-stalloni di Catania e concessione al medesimo di un contributo straordinario » (338);

35) « Ratifica del D.L.P. 15-10-1951, n. 32, relativo all'estensione al territorio della Regione siciliana delle disposizioni contenute nel D.L. 7-4-1948, numero 262, nella legge 12-7-1949, n. 386, e nella legge 19-5-1950, n. 319, concernente il collocamento a riposo dei dipendenti degli enti locali territoriali ed istituzionali e la istituzione dei ruoli transitori per la sistemazione del personale non di ruolo degli enti stessi » (106);

36) « Schema di disegno di legge da proporre al Parlamento nazionale: « Provvedimenti a favore delle aziende agricole, site nell'ambito della Regione

siciliana, danneggiate dalla alluvione dell'autunno 1951 » (101);

37) « Diritto di partecipazione del colono al prodotto del soprasuolo riservato al concedente » (63);

38) « Ripartizione definitiva del territorio fra i Comuni di Adrano, Biancavilla e Centuripe » (205);

39) « Norme sul rapporto di lavoro dei dipendenti delle imposte di consumo » (309);

40) « Istituzione di premi turistici al merito scolastico e della bontà a favore della gioventù studiosa » (311);

41) « Disciplina della ricerca e della coltivazione delle sostanze minerali nella Regione » (344);

42) « Modifica alla legge 15-5-1953, n. 34, relativa a: « Approvazione dei ruoli organici dell'amministrazione regionale » (353);

43) « Autorizzazione all'Assessore per l'industria ed il commercio ad eseguire indagini geologiche e geofisiche per accettare la possibilità di effettuare, attraverso un ponte sospeso, il collegamento fra la Sicilia e la Calabria » (394);

44) « Erezione a Comune autonomo della frazione S. Elisabetta del Comune di Aragona » (440);

45) « Distacco della frazione Torretta-Granitola dal Comune di Castelvetrano ed aggregazione a quello di Campobello di Mazara » (454);

La seduta è tolta alle ore 21,45.

DALLA DIREZIONE DEI RESOCONTI

Il Direttore

Dott. Giovanni Morello

Arti Grafiche A. RENNA - Palermo

Risposte scritte ad interrogazioni

CELLI. — All'Assessore all'industria ed al commercio

per sapere se, con riferimento a quanto appreso anche sulla stampa nazionale, intenda disporre un accertamento per accettare se i giacimenti di minerali esistenti nel comune di Fiumedinisi sono suscettibili di utile sfruttamento e, ove fosse stata accordata concessione di sfruttamento, se il concessionario si è reso diligente nell'esercizio della concessione stessa » (1166). (Annunziata il 15 giugno 1954)

RISPOSTA. — « Nel territorio del Comune di Fiumedinisi (provincia di Messina) sono attualmente vigenti una « concessione ed un « permesso », rispettivamente, per la coltivazione e la ricerca di minerali di piombo, rame e zinco, intestati entrambi alla Azienda mineraria siciliana (A.M.S.) con sede legale in Messina.

La concessione suddetta è stata accordata, per la durata di anni 30, con il decreto assessoriale 16 febbraio 1953 numero 143 — emesso su conforme parere del Consiglio regionale delle Miniere — e riguarda la coltivazione del giacimento di minerali metalliferi accertato nella zona denominata convenzionalmente «TRIPI », dell'estensione di ha. 446.

Il permesso di ricerca in questione, accordato originariamente con determinazione di strettuale in data 4 marzo 1948 e successivamente prorogata fino al 4 marzo 1956, riguarda la zona denominata convenzionalmente « VACCO » dell'estensione di ha. 252.

Dagli accertamenti disposti da questa Assessorato, risulta che la Società A.M.S., concessionaria dell'anzidetta miniera « TRIPI » ha intrapreso e proseguito regolamentare i lavori di coltivazione del giacimento fino al mezzo di luglio 1953, epoca in cui le lavorazioni sono state sospese per sopravvenute difficoltà finanziarie.

I lavori minerari di cui trattasi sono stati eseguiti avvalendosi di finanziamenti conces-

si dal Banco di Sicilia (per complessive lire 130 milioni) ed hanno consentito la individuazione di due filoni di piombo-zinco che si prestano ad essere sfruttati industrialmente.

In base agli studi fatti, si può calcolare che per la valorizzazione razionale del giacimento (lavori di preparazione, completamento degli impianti di estrazione e di trattamento del minerale) occorra fare fronte ad una spesa complessiva non inferiore a lire 100 milioni.

Accertata la sospensione delle lavorazioni, questo Assessorato ha provveduto, a termini dell'articolo 41 del regio decreto 29 luglio 1927 numero 1443, a contestare alla « A.M.S. » tale inadempienza, assegnando nel contempo un congruo termine per provvedere — a pena di decadenza dalla concessione — alla ripresa della coltivazione della miniera con lo impiego di mezzi tecnici ed economici adeguati alla realizzazione di un razionale programma di lavori.

Detta contestazione ha indotto la Società interessata ad affrontare la soluzione del problema del risanamento dell'Azienda.

Risulta, infatti, che gli azionisti hanno proceduto recentemente al rinnovamento delle cariche sociali, eleggendo ad Amministratore delegato l'ingegnere Masobello.

Contemporaneamente sono state intavolate trattative col Banco di Sicilia (principale creditore dell'Azienda) per la regolarizzazione della situazione debitoria della Società, con conseguente cessione in pegno, al Banco stesso, del pacchetto azionario.

Si può, pertanto, confidare che, avvalendosi delle erogazioni che saranno concesse e controllate, nell'impiego, da parte di detto Istituto di credito, l'Azienda mineraria siciliana sarà posta quanto prima in condizione di assicurare la prosecuzione dell'attività di sfruttamento del giacimento minerario in questione, compatibilmente con le possibilità di resa del giacimento stesso » (23 novembre 1954)

L'Assessore
BIANCO.

COLOSI - GUZZARDI — All'Assessore delegato ai trasporti ed alle comunicazioni

per conoscere se e quando intende intervenire presso gli organi competenti per migliorare e modificare la situazione dei fabbricati per viaggiatori delle stazioni ferroviarie lungo le linee Catania-Palermo, Catania-Siracusa, Siracusa - Licata - Caltanissetta, Palermo - Trapani, Caltanissetta-Canicattì-Licata, Roccapalumba-Agrigento, Caltanissetta-Agrigento, Catania-Caltagirone, Agrigento-Castelvetrano, per vedere in quali condizioni di vetustà, di abbandono, di antigienicità si trovano, mentre d'altra parte le suddette linee sono sottoposte ad un intenso traffico di treni viaggiatori e merci.

Meriterebbe particolare attenzione la stazione ferroviaria di Catania, seconda città della Sicilia, sede di traffico ferroviario intensissimo, che è rimasta alla sua vecchia costruzione iniziale, ormai non più adeguata al prestigio e al decoro della città.

Gli interroganti chiedono inoltre che si sostengano presso la Direzione delle FF. SS. i diritti dei viaggiatori della Sicilia, che pagano tariffe di trasporto italiane e non siciliana, abbandonando verso di essa la politica di acquisita finora seguita ». (1292) (Annunziata il 28 settembre 1954)

RISPOSTA. — Il mio interessamento presso le competenti Autorità ferroviarie, centrali e locali, per tutto quanto attiene a tutti i problemi ferroviari della Regione, è stato ed è vivissimo e continuo, e nulla ho tralasciato perché l'interesse del Ministero dei Trasporti per la Sicilia fosse il massimo possibile.

Il risultato di tre anni di questa mia instancabile opera è acquisito dai fatti, e, considerate le possibilità generali di bilancio dell'Amministrazione ferroviaria, esso mi lascia relativamente soddisfatto.

Ho già accennato, in sede di relazione al bilancio, al complesso delle opere attuate dalle ferrovie in Sicilia; e siccome i problemi sollevati dalla interrogazione attengono all'interesse in genere avuto dalle ferrovie per la Sicilia, per dimostrare che nessun disinteresse è imputabile, riepilogo di seguito i principali dati relativi ai lavori già eseguiti o deliberati per riparare danni bellici e per potenziare gli impianti ferroviari della Sicilia, sino ad oggi:

1) Distruzione e danneggiamenti subiti da-

gli impianti ferroviari della Sicilia durante la guerra.

a) Fabbricati - Fabbricati Viaggiatori numero 86 - fabbricati accessori numero 86 - magazzini merci numero 79 - case cantoniere numero 287 - fabbricati alloggi numero 235 - officine, depositi, rimesse locomotive, magazzini numero 33;

b) Armamento - binari Km. 65 - deviatori numero 520;

c) Opere d'arte - Ponti in muratura numero 30 per una estesa di ml. 970 - ponti in ferro numero 26 per una estesa di ml. 1400 - gallerie numero 10 per una estesa di ml. 643;

d) Impianti di segnalamento, sicurezza, telegrafonici e luce - in numerose stazioni.

I sopraelencati danni bellici agli impianti sono stati tutti ripristinati, con una spesa aggiornata sui 5.000 milioni.

2) Distruzioni e danneggiamenti subiti in Sicilia dal materiale mobile e dalle attrezzature della Trazione, durante la guerra:

a) Materiale rotabile per circa milioni 4.400

b) Attrezzature delle officine, depositi e squadre rialzo per circa milioni 400;

c) Navi traghetto per circa milioni 1.400.

In complesso le F. S. hanno subito danni per circa 6.200 milioni, completamente reintegrati da nuovi mezzi e nuove attrezzature.

3) Lavori di potenziamento degli impianti ferroviari della Sicilia approvati nel dopoguerra, in aggiunta alla sopraccitata riparazione dei danni bellici.

Dal 1° Luglio 1944 alla fine dell'esercizio 1953-54 risultano stanziati sui diversi conti patrimoniali, riguardanti opere di miglioramento e di potenziamento degli impianti ferroviari, in favore della rete F. S. siciliana circa 22.600 milioni di lire.

Nell'evidente impossibilità di elencare in dettaglio i numerosissimi provvedimenti già attuati od in corso di realizzazione con detti fondi, basterà ricordare fra le opere principali:

a) L'ampliamento, la costruzione *ex novo* e la sistemazione degli impianti viaggiatori merci, di pensiline, sottopassaggi, scali, binari di deposito e raccordo, alloggio per il personale, etc. in numerosissime stazioni della Sicilia;

b) L'elettrificazione già in corso avanzato della Messina-Palermo;

c) l'elettrificazione già iniziata della Messina-Catania;

d) il raddoppio della Fiumetorto-Palermo, già in corso inoltrato tra Altavilla e Termini Imerese;

e) il raddoppio in corso della Catania-Acquicella-Bicocca;

f) il rinnovamento del binario, con rotaie di tipo pesante, effettuato ed in corso su novelli estese delle principali linee;

g) il rinnovamento di circa 30 ponti e 130 ponticelli in ferro, mediante sostituzione delle relative trovate di tipo antiquato con altre di tipo medesimo;

h) la sistemazione degli impianti ferroviario-portuali di Messina, con lo annesso nuovo Parco di Contesse;

i) la costruzione della nuova Centrale Termoelettrica di Palermo, destinata a fornire la energia occorrente per l'estensione futura della T. E. sulle linee ferroviarie siciliane;

l) il potenziamento degli impianti di segnalamento, sicurezza, telegrafonici e luce in stazioni varie, fra cui da ricordare gli apparati centrali elettrici della Messina-Palermo e della Messina-Siracusa.

In particolare, poi, per quanto concerne gli impianti ferroviari di Catania, di cui viene fatta menzione specifica nell'interrogazione, faccio presente:

— che sono ormai in corso i lavori, per lo impianto di pensiline e la sistemazione dei relativi servizi viaggiatori, nella stazione di Catania Centrale (circa 110 milioni);

— che sono di prossima approvazione ed in corso i lavori per l'esecuzione di ampliamenti e rinnovamenti vari nel fabbricato viaggiatori di Catania centrale (circa 50 milioni);

— che sono in atto i lavori per la deviazione in galleria della linea Catania Centrale-Catania Ognina, allo scopo di migliorare la situazione urbanistica delle zone cittadine attualmente attraversate a raso della ferrovia (detti lavori nel complesso raggiungeranno l'importo di 1 miliardo di lire);

— che oltre alle sistemazioni varie attuate negli impianti ferroviari di Catania-Acquicella, si sta ormai procedendo al raddoppio della tratta Catania-Acquicella-Bicocca per migliorare gli accessi ferroviari alla Città del lato, nonché per collegare efficacemente la stessa alla prevista zona industriale di Bicocca.

4) Potenziamento del parco rotabile della Sicilia e delle Navi traghetti.

Sempre in aggiunta agli oneri di spesa sostenuti per ripristinare i danni bellici subiti dai mezzi di trazione, le F. S. hanno sinora finanziato le seguenti forniture di nuovo materiale mobile;

a) per aumento dotazione locomotive a vapore milioni 1.800;

b) per aumento automotrici termiche e rimorchi e per attrezzature dei relativi depositi milioni 2.600;

c) per locomotive elettriche della Messina-Palermo e per attrezzatura dei relativi depositi milioni 4.750;

d) per aumento navi traghetto milioni 2.300. Totale milioni 11.450.

5) Considerazioni varie.

Da quanto sopra esposto risulta che l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, per lavori e forniture relative al Compartimento di Palermo, ha già impegnato sui conti ricostruzione e patrimoniale un complesso di circa 45.250 milioni di lire.

A ciò vanno aggiunte le spese per l'ordinaria manutenzione degli impianti e del materiale mobile e le spese di esercizio.

Appare, quindi, evidente che nessuna trascuratezza può essere imputata alla Amministrazione delle F.S. nei riguardi delle necessità del servizio ferroviario in Sicilia, che viene seguito, se non di più almeno con l'identica cura riservata a tutti gli altri Compartimenti.

Infine valga ricordare che proprio per agevolare i trasporti dalla Sicilia all'Italia Centro-Settentrionale, specie durante le campagne agrumarie ed ortofrutticole, le ferrovie hanno provveduto non solo a migliorare gli impianti fissi del Compartimento di Palermo, ma anche a potenziare la capacità di trasporto della flotta di navi - traghetto, nonché ad eseguire un complesso ingente di opere sulla dorsale tirrenica fra Villa S. Giovanni e Battipaglia (provvedimenti per circa 45 miliardi di lire, di cui beneficeranno non solo le Regioni Calabria e Lucana, ma anche e soprattutto la Sicilia).

In quanto poi all'accenno alle tariffe in atto, non è inopportuno rammentare, sebbene ciò non sia strettamente attinente all'interrogazione, che le particolari agevolazioni concesse per l'esportazione ortofrutticola siciliana costituiscono un sensibile onere per il bi-

II LEGISLATURA

CCCXXXIII SEDUTA

30 NOVEMBRE 1954

lancio aziendale, valutato in circa 3.500 milioni di lire all'anno.

Infatti, di fronte ad un prezzo medio di lire 3 per tonn. Km. di agrumi trasportati dalla Sicilia verso il continente e l'estero, contro un costo accertato di almeno 9 lire per tonn. Km., le ferrovie registrano una perdita di lire 6 per tonn. Km. trasportata.

Rilevo inoltre che il prezzo di trasporto per l'esportazione all'estero (Km. 1400-1500) è inferiore a quello previsto per il mercato interno (media Km. 800), sicché il rendimento di un trasporto da Catania a Chiasso, oppure al

Brennero, scende a lire 2,20 per ogni tonn. Km.

Infine, nell'intento di agevolare i trasporti a lunga distanza, con particolare riguardo alle esigenze siciliane, in occasione dell'ultima riforma tariffaria avvenuta nel febbraio 1954 vennero esonerate dall'aumento generale del 10% le basi di prezzo per le zone superiori ai 1000 Km.; e contenute al 5% (anziché al 10%) quelle dei trasporti di frutta e di ortaggi per zone inferiori ai 1000 Km. (25 novembre 1954)

L'Assessore delegato
DI BLASI.